

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

234^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1965

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente SPATARO

INDICE

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione . . . Pag. 12405

CONGEDI 12405

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissione permanente
in sede deliberante 12405

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

«Prevenzione e repressione di particola-
ri forme di reati della delinquenza orga-
nizzata» (135-Urgenza) (Nuovo titolo: «Di-
sposizioni contro la mafia»):

PRESIDENTE 12406 e *passim*

ALESSI 12406 e *passim*

AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'in-
terno 12406 e *passim*

BISORI 12410, 12421

* CARUSO 12409

GATTO Simone 12408, 12421

LAMI STARNUTI 12406 e *passim*

MARIS 12414 e *passim*

MONNI 12406, 12412

PACE Pag. 12426, 12433

PAFUNDI 12412 e *passim*

PALUMBO 12419 e *passim*

POËT 12420

RENDINA 12425, 12438

SCHIETROMA 12407 e *passim*

TERRACINI 12407

TESSITORI, relatore 12406 e *passim*

TOMASSINI 12411

VALSECCHI Pasquale 12406

VARALDO 12406, 12421

INTERPELLANZE

Annunzio 12442

INTERROGAZIONI

Annunzio 12444

Per lo svolgimento:

AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'in-
terno 12442

FTORE 12441

N. B. — L'asterisco premesso al nome di un ora-
tore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

G E N C O , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Angelini Nicola per giorni 2; Battista per giorni 2; Bosso per giorni 13; Bussi per giorni 3; Ceschi per giorni 2; Lorenzi per giorni 2; Pugliese per giorni 2 e Santero per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di variazioni nella composizione di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta del Gruppo democratico cristiano, sono state apportate le seguenti variazioni nella composizione di Commissioni permanenti:

10^a Commissione permanente: il senatore Bettoni entra a farne parte; il senatore Bonadies cessa di appartenervi;

11^a Commissione permanente: il senatore Bonadies entra a farne parte; il senatore Bettoni cessa di appartenervi.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate », (980) (previo parere della 5^a Commissione).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata » (135-Urgenza) e approvazione, con modificazioni, col seguente titolo: « Disposizioni contro la mafia »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata ».

Ricordo che nella seduta di ieri il Senato ha proceduto alla votazione dell'articolo 4 per appello nominale. Poichè il Senato non è risultato in numero legale, la seduta è stata tolta ed il Senato è stato riconvocato per oggi, con lo stesso ordine del giorno.

Domando ora ai senatori Cipolla, Caponi ed altri se insistono nella richiesta di appello nominale.

M A R I S . Ma non c'è un testo nuovo concordato?

P R E S I D E N T E . Il Presidente delle Commissioni riunite è in grado di fornire precisazioni al riguardo?

LAMI STARNUTI. Prendo visione in questo momento di un nuovo testo dell'articolo 4, che è il risultato di un accordo intervenuto fra i sostenitori delle varie tesi. Non so se possa essere accolto.

PRESIDENTE. Mi è ora pervenuto il seguente nuovo testo dell'articolo 4, che mi si dice concordato:

« Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 della presente legge, sempre che siano state già sottoposte almeno alla diffida prevista dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il fermo regolato dall'articolo 238 del Codice di procedura penale è consentito anche quando non vi è obbligo di mandato di cattura, purchè trattisi di reato per il quale può essere emesso detto mandato a norma dell'articolo 254 del Codice di procedura penale.

Il termine di sette giorni per la proroga del fermo può essere raddoppiato ».

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso su questa nuova formulazione dell'articolo 4.

TESSITORI, *relatore*. Il relatore è favorevole a questa nuova formulazione che non fa altro che riproporre, attenuandolo, il testo delle Commissioni riunite.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo non si oppone alla presentazione e alla votazione di questo testo, perchè si tratta di un accordo raggiunto.

VALSECCHI PASQUALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALSECCHI PASQUALE. Vorrei sapere se, essendosi ieri iniziata la votazione sull'articolo 4, per cui era stato chiesto l'appello nominale, sia possibile votare su un altro testo. Chiedo se il Regolamento lo ammetta.

PRESIDENTE. Il Senato non ha ancora votato. La votazione deve essere nuovamente indetta.

MONNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONNI. Signor Presidente, ieri la Commissione e il Ministro dichiararono di essere contrari all'emendamento sostitutivo dell'articolo 4. Il Senato doveva votare. Lei, signor Presidente, aveva già indetto la votazione per alzata e seduta quando fu invece richiesta la votazione per appello nominale.

Il Presidente, tuttavia, avvalendosi delle sue prerogative — benchè non sussistessero le ragioni regolamentari... (*proteste dall'estrema sinistra*) in quanto fino a quel momento non era stata presentata alcuna richiesta scritta e firmata, a norma di Regolamento — avvalendosi, ripeto, delle sue prerogative, ha accolto — e giustamente, io dico — l'invito ed ha indetto la votazione per appello nominale. La votazione non è stata valida per le ragioni che conoscete, cioè per la mancanza del numero legale; quindi siamo stati richiamati oggi per la votazione.

Ora, accade che si presenta un emendamento sostitutivo dell'articolo 4 su cui ieri abbiamo votato, anche se invalidamente. Ebbene, io dico che questo è contro il Regolamento e contro ogni norma, e chiedo che i colleghi votino il testo che ieri abbiamo votato e nessun altro testo.

VARALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARALDO. A parte la questione posta dal senatore Monni, io gradirei che fosse riletto questo nuovo testo perchè, almeno per quel che sono riuscito a sentire, ho avuto l'impressione che vi sia in esso qualche cosa di molto simile all'emendamento Alessi che è già stato respinto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ieri noi abbiamo votato l'articolo 4, ma la votazione non è stata valida perchè il Senato

non era in numero legale. Ora dobbiamo riprendere... (*Proteste dal centro*).

M O N N I . No!

P R E S I D E N T E . Senatore Monni, parlerà eventualmente dopo, mi lasci finire!

M O N N I . Non abbiamo votato sull'articolo 4... (*Proteste dall'estrema sinistra*).

C A R U S O . Come no?

M O N N I . Non abbiamo votato l'articolo 4. Abbiamo votato se accettare il testo delle Commissioni riunite o il testo sostitutivo che veniva proposto: cosa molto diversa.

P R E S I D E N T E . Il Senato ieri ha respinto gli emendamenti sostitutivi proposti all'articolo 4. Successivamente ha votato per appello nominale l'articolo 4 nel testo delle Commissioni riunite, ma dalla votazione è risultato che non vi era il numero legale. All'inizio della seduta odierna, dopo aver chiesto se la domanda di appello nominale era mantenuta dai proponenti, mentre mi accingevo ad indire nuovamente la votazione sull'articolo 4, sono stato informato del fatto che era stata concordata una nuova formulazione dell'articolo stesso.

Ci troviamo ora in presenza di tale nuova formulazione. Occorre, peraltro, esaminare se taluna delle votazioni avvenute nella precedente seduta sugli emendamenti proposti all'articolo 4 possa risultare preclusiva del nuovo emendamento, secondo l'esatta osservazione del senatore Varaldo. In particolare, occorre vedere se la parte del nuovo testo dell'articolo 4 che si riferisce all'istituto della diffida sia eventualmente preclusa dalla reiezione del ricordato emendamento del senatore Alessi che faceva riferimento a « persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione ». Su questo punto la discussione è aperta.

T E R R A C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E R R A C I N I . Mi pare che il senatore Monni abbia posto la seguente questione. Ieri nello svolgimento di una votazione è risultato che mancava il numero legale. Di qui il rinvio. Ora nella seduta odierna bisogna innanzitutto riprendere dalla votazione di ieri, nè è lecito procedere ad altre votazioni. Ma non si può accettare una simile interpretazione dell'articolo 43 del nostro Regolamento, il quale si limita a disporre che, quando il Senato non risulti in numero legale, deve rinviarsi la seduta al giorno successivo e alla stessa ora. E null'altro. L'articolo 43 non dice che ciò si fa per riprendere la stessa votazione. Ben al contrario, poichè l'accertata mancanza del numero legale ha tolto ogni validità a quanto si è fatto nella seduta interrotta e rinviata. Il Senato resta così svincolato dalla votazione dichiarata nulla, riprendendo *ex novo*, secondo le proprie libere deliberazioni, il suo lavoro.

Le obiezioni del senatore Monni non sono dunque valide. In quanto alla questione sollevata dal senatore Varaldo, essa si risolve immediatamente con il confronto fra i due testi di oggi e di ieri.

S C H I E T R O M A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C H I E T R O M A . Non entro nella questione di procedura. Vorrei parlare del merito per confutare il nuovo testo proposto sul fermo dell'indiziato.

Comprendiamo, anche se le abbiamo respinte perchè ritenute inopportune, le perplessità manifestate dai vari colleghi, in particolare dai senatori Kuntze e Alessi. Non comprendiamo l'obiezione di carattere più strettamente politico, sollevate dal collega Cipolla, che riguarda più l'esercizio del potere e l'Esecutivo, ammesso e non concesso che l'obiezione abbia fondamento, piuttosto che il legislatore, il quale, come ha rilevato l'egregio relatore senatore Tessitori, deve evitare di fare delle grida di manzoniana memoria e deve avere fiducia nel prudente uso che delle leggi faranno gli organi dello Stato.

D'altronde la norma sul fermo, che è forse la più importante, se si tiene conto delle difficoltà che si riscontrano nello scoprire gli autori e i mandanti degli efferati delitti della mafia, porta il fermo da un massimo di sette a un massimo di quattordici giorni, con tutte le precauzioni dettate dal codice di procedura penale, che rimangono inalterate. Per di più è richiesta, tra le altre, la condizione che il reato cui si riferisce l'indizio sia opera di associazione mafiosa.

Facciamo attenzione a quello che abbiamo detto nell'articolo 1; lì si parla di « associazione mafiosa », si tratta quindi di un delitto che deve avere la caratteristica del concorso (tre o più persone) e oltre alla caratteristica del concorso, ossia dell'associazione, deve concorrere altresì il carattere mafioso dell'associazione.

Non comprendiamo, pertanto, ripeto, la massiccia opposizione alla norma, opposizione che sa quasi di ostruzionismo; siamo certi però, lo devo dire, che ove l'opposizione fosse venuta dalla maggioranza, voi, colleghi comunisti avreste detto ancora una volta che la maggioranza non vuol colpire la mafia.

Intendo spiegarmi meglio. L'articolo proposto dalla Commissione vuole dei presupposti: un presupposto ordinario è quello di essere indiziato di reato, un presupposto speciale è che il reato sia a carattere mafioso, non solo, ma frutto del concorso di tre o più persone.

L'articolo 1 di questo disegno di legge parla infatti di associazioni mafiose e cioè, come più volte abbiamo rilevato, di associazioni per delinquere (tre o più persone) qualificata dal carattere mafioso.

È vero, e non lo nascondo, che il delitto di associazione per delinquere è perseguibile, in teoria, anche se non si sono commessi dei reati; ma chi è pratico di cose giudiziarie sa che in realtà si procede per tale reato solo in presenza di uno o più delitti commessi da più persone, note o ignote che siano.

Ripeto: l'azione giudiziaria contro la mafia si arresta di fronte all'omertà e a tutte le altre situazioni ambientali. (*Interruzione del senatore Caruso*).

Si sa benissimo che di fronte a un delitto associato è difficile trovare persino un indiziato.

Cosa si vuol fare con questa norma? Si vuol dare alla Polizia e all'organo di Polizia giudiziaria per eccellenza, che è il Procuratore della Repubblica, la possibilità che, ove ci sia un indiziato di reato mafioso, il fermo, con le cautele normali, sia portato a 14 giorni.

La preoccupazione del senatore Cipolla ieri dipendeva dal fatto, se ricordo bene, che pare — e io non lo credo — che in Sicilia si sia abusato con le diffide. E allora, con la nuova norma le migliaia di persone che sarebbero state già diffidate, secondo la sua versione, dovrebbero subire, se comunque indiziate di reato, il fermo di polizia raddoppiato a 14 giorni. Quindi mi pare che la norma prescinda completamente dall'obiezione della sinistra.

La realtà è che se noi togliamo questo articolo, che io ritengo il più importante in fatto di prevenzione, se lo togliamo dalla legge, la legge, diciamolo francamente, resta annacquata nel punto essenziale. (*Applausi dal centro-sinistra*).

GATTO SIMONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTO SIMONE. Il Gruppo dei senatori socialisti ritiene che abbiano dato grande prova di saggezza la Commissione, il relatore, il Presidente e il Governo nell'averne ricondotto la portata dell'articolo 4 ed averne ricondotto l'efficacia a quelli che sono i fini propri e dichiarati del disegno di legge, volendo con ciò evitare che per reati o contravvenzioni o piccole infrazioni, che nulla hanno a che fare con le attività di mafia, un cittadino, anche se indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose, possa essere posto in una situazione di grave discriminazione di fronte a tutti gli altri cittadini. Ed è per questo che il Gruppo consente sia sul testo portato a base di discussione dalla Commissione e dal relatore, sia sulla procedura indicata dal Presidente di

questa Assemblea, sia sul ripensamento espresso dal rappresentante del Governo, ed insiste perchè la votazione avvenga sul testo proposto ora dal relatore e dalla Commissione.

C A R U S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C A R U S O . Ho taciuto nel corso della discussione pur rodendomi intimamente ascoltando dei colleghi che sono intervenuti, ritengo non molto opportunamente. Ma di fronte alle affermazioni del collega Schietroma non posso ulteriormente tacere. Ho fatto presenti, nel corso della discussione generale, alla quale ho partecipato, le mie perplessità in merito all'articolo 4, cioè in merito non soltanto alla protrazione del fermo, ma anche sul fermo in se stesso, ed ho richiamato l'attenzione sulla legittimità costituzionale del fermo. Quando però oggi mi si dice che protrarre il fermo con le garanzie previste nella legge che è in discussione e precisamente con le garanzie di cui all'articolo 1, servirebbe a rompere l'omertà, io non posso non rispondere che i colleghi sono dei sognatori.

« La Stampa » di Torino di oggi (la notizia è un po' arretrata) pubblica a pagina 9 che, secondo la sentenza istruttoria di Agrigento, il commissario Tandoy, ucciso su mandato del giudice conciliatore Di Carlo, era un mafioso e venne ucciso dai complici per farlo tacere. Ora noi qui stiamo sostenendo, anzi alcuni stanno sostenendo l'esigenza di protrarre il fermo perchè i vari commissari Tandoy rompano il muro di omertà, perchè i vari commissari Tandoy hanno bisogno di ulteriori indagini. Dicevo con il collega Crespellani, con lui concordando, che in materia i mafiosi, magari molto religiosi nel corso di lezioni di catechismo, nel momento in cui viene loro chiesto se ricordano il giorno in cui venne ucciso Cristo rispondono immediatamente: di venerdì. E se si domanda loro da chi fu ucciso la risposta è ugualmente immediata: « nun lo saccio », non sanno più neanche chi ha ucciso Cristo.

Ora è evidente che se noi protraiamo il termine da sette a quattordici giorni, cari colleghi, al quattordicesimo giorno — a meno che, lungi dall'avere sotto le mani un mafioso, si abbia un galantuomo — noi non sapremo chi ha ucciso Cristo.

Potrei aggiungere che la protrazione del termine offre al mafioso il vantaggio di poter preparare l'alibi entro un termine sufficiente. Noi sappiamo, infatti, che se l'autorità inquirente non è pressata dal termine perchè ha davanti a sé quattordici giorni, allora ritarda, eventualmente come il commissario di pubblica sicurezza del caso Hugony, accaduto qualche giorno fa a Palermo; rinvia le indagini, lasciando eventualmente al mafioso il tempo di prepararsi un alibi da poter brillantemente sostenere.

Protrarre il termine non serve a nulla, nei confronti dei mafiosi: serve soltanto nei confronti dei galantuomini. Nei confronti dei mafiosi, ripeto, significa che non si vuol prendere una misura di sicurezza, la quale sarebbe invece applicabile soltanto a carico di qualche povera vittima che dei mafiosi dovrebbe fare le spese.

A L E S S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S I . Onorevoli colleghi, richiamiamo l'attenzione sulla grande importanza di questo articolo; ne sottolineo le finalità. Esso finalmente mette a disposizione della Polizia giudiziaria l'arma essenziale per l'accertamento dei reati e la raccolta delle prove, secondo il desiderio espresso da tutte le autorità giudiziarie dell'Isola. Era esperienza comune che i termini previsti dall'articolo 238 del codice di procedura penale fossero estremamente inadeguati in un ambiente particolare, in particolari circostanze, in determinati avvenimenti. A questo proposito, non posso condividere l'estremo pessimismo del senatore Caruso, poichè non credo che il caso Tandoy rappresenti la regola della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia giudiziaria italiana; esso costituisce l'eccezione, che per se medesima, per il contrasto furente con cui si pone con la

regola, illumina ancor meglio, i meriti, le qualità di quei Corpi, e specificamente, dà ulteriore prova del fervore che essi pongono nella assidua lotta contro la criminalità.

La norma in esame è importante, perchè tutti dobbiamo ricordare che l'articolo 238 del codice di procedura penale limita il fermo soltanto ai casi in cui si deve accertare una responsabilità a carico di un indiziato per reati gravissimi, quelli per i quali il codice di procedura penale prevede il mandato di cattura obbligatorio. Con questo articolo, stiamo allargando la gamma delle possibilità del fermo, ma non senza una garanzia obiettiva, che nel primo testo mancava e cioè il limite ai reati per i quali sia almeno consentito il mandato di cattura facoltativo. Ed è perciò che io sono molto soddisfatto del nuovo testo. Ora viene introdotta una garanzia obiettiva minima, che ridurrà il potere discrezionale della Polizia giudiziaria da *arbitrium plenum* in *arbitrium regulatum*. Consentiamo che non debba vigere il limite obiettivo della categoria dei reati per i quali il codice predisponga la obbligarietà del mandato di cattura; diciamo, però, che deve, comunque, trattarsi di reati per i quali il mandato di cattura sia almeno facoltativo; il che estende il fermo alla maggior parte dei reati: e cioè a quelli puniti col massimo edittale, per più di tre anni. Restano esclusi reati veramente minuscoli, rispetto ai quali il fermo suonerebbe veramente abuso. Ma così come ora viene proposta, la norma dà anche la garanzia soggettiva, riguardo ai destinatari. Non più qualsiasi cittadino avrà la sorpresa dolorosa di vedersi, strumentalmente, esposto alla qualifica di indiziato di partecipare ad una associazione mafiosa, pur di far raggiungere all'organo di investigazione quell'estensione temporale che egli ritiene opportuna per il corso delle indagini; destinatari delle norme saranno solo coloro che sono stati già colpiti dalla diffida prevista all'articolo 1 della legge del 1965.

La proposta è rigorosa, perchè non limita la categoria dei destinatari a coloro ai quali sia stato applicato il soggiorno obbligato, o a coloro che siano stati sottoposti alla sorveglianza speciale, ma la estende anche a coloro che abbiano ricevuto la diffida del

Questore, che rientrano cioè, in un alone che, per l'autorità di Polizia giudiziaria, implica un giudizio di pericolosità.

Vorrei dire al senatore Cipolla, che ieri ne parlava per lungo e per largo, che il testo che ora è presentato al nostro esame fa riferimento non già alla diffida generica che può essere data da qualsiasi appuntato, posto che un cittadino si rivolga alla caserma e dica, per esempio: sono disturbato da questo o quel mio nemico, sto litigando con questo signore; onde il maresciallo richiama la persona nominata nell'esposto e la diffida a non oltre disturbare l'esponente. Il testo fa esplicito, espresso e vincolativo riferimento a quella diffida che è la prima delle misure di prevenzione previste nella legge del 1965, cioè alla diffida data dal Questore, ossia da un organo di Polizia che, appunto per essere provinciale, ha un grado gerarchico eminente ed è veramente organo dotato di piena responsabilità.

Ecco perchè propongo ai colleghi di approvare l'articolo 4 nel nuovo testo che, mentre fornisce alla Polizia giudiziaria lo strumento valido, e dà il tempo necessario perchè l'indagine si compia, però, d'altra parte, tutela il cittadino, obiettivamente quanto ai reati dei quali si tratta, subiettivamente in quanto il fermo non è esteso alla generalità dei cittadini. La libertà non rimane più scoperta, salvo che per coloro che già erano stati sottoposti o ad una misura preventiva o alla semplice diffida, ai sensi dell'articolo 1 della legge del 1955.

B I S O R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B I S O R I . Signor Presidente, non parlo nè sulla proponibilità, nè sul merito del nuovo emendamento di cui ora si è parlato. Entrato poco fa in quest'Aula, ho sentito il senatore Gatto che elogiava, fra l'altro, le Commissioni per quel nuovo emendamento. Poichè delle Commissioni, molto modestamente, faccio parte anch'io che appartengo alla 1ª Commissione, tengo a precisare che non sono stato mai invitato ad alcuna riunione in cui le Commissioni abbiano discus-

so su quell'emendamento e che le Commissioni (per quanto so) non sono mai state convocate per esaminarlo.

P R E S I D E N T E . Senatore Bisori, l'emendamento reca le firme dei senatori Tessitori, Alessi, Berlingieri, Pace, Pinna, Tiberi, Bonadies, Criscuoli e Indelli.

T O M A S S I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Mentre noi, onorevoli colleghi, stiamo dibattendo un problema di notevolissima importanza e, con senso di responsabilità, ci stiamo tormentando per trovare delle formule che rispondano alle esigenze giuridiche, leggiamo sui giornali che il Procuratore generale della Corte di cassazione ha detto, discutendo il processo Carnevale, che la mafia è un oggetto da conferenza, come se la mafia non esistesse e non fosse quella realtà che è.

Signor Presidente, noi, dato che siamo in argomento, esprimiamo a nome del nostro Gruppo tutta la solidarietà per la madre di Carnevale, sindacalista e socialista, che però ucciso, proprio per mano della mafia. (*Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

Dopo questa parentesi, entro in argomento. Sembra a me che la nuova formulazione dell'articolo debba essere accettata perchè altrimenti correremmo il rischio che nell'ansia di perseguire i mafiosi allarghiamo talmente questa disposizione da lasciare poi all'arbitrio — come diceva anche il collega Alessi in una conversazione privata — dei questori, dei commissari di pubblica sicurezza o dei carabinieri denunciare un Tizio come mafioso senza le dovute garanzie. È vero che noi vogliamo colpire, ma dobbiamo colpire con le garanzie della legge. La legge del 1957 prevede una procedura che dà effettiva garanzia; cioè, non è sufficiente la diffida del Questore o la diffida del Commissario ma occorre un procedimento dinanzi al Tribunale da parte di colui che viene denunciato, in questo caso come vagabondo, nel caso nostro come mafioso, con tutte le garanzie, giacchè può essere assistito dal

difensore, può difendersi, può addurre ragioni e motivi a sua difesa.

Quando il mafioso viene diffidato e portato dinanzi alla Magistratura, il magistrato, soltanto dopo aver accertato che effettivamente l'indizio nei suoi confronti è fondato, lo diffida e gli impone l'obbligo del soggiorno eccetera. Solo in questo caso può ritenersi necessario prorogare il termine del fermo. Ma proprio perchè il termine del fermo è già un'eccezione, in quanto incide sulla libertà personale dell'individuo, se questa eccezione noi la generalizziamo, corriamo dei brutti rischi.

Ecco perchè dicevo allora: vogliamo noi prorogare il termine da sette a quattordici giorni o anche a un mese? Come volete! Però si richieda una condizione soggettiva, giurisdizionalmente accertata da parte del Tribunale. Infatti l'articolo 4 della legge dice che « per l'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo, il Questore, nella cui provincia la persona dimora, dopo che questa sia stata infruttuosamente diffidata, ne fa proposta motivata al presidente del Tribunale avente sede nel capoluogo di provincia. Il Tribunale provvede in Camera di consiglio con decreto motivato eccetera ». Quindi, quando una persona è stata ritenuta mafiosa con il provvedimento previsto dall'articolo 4 della legge del 1956, per questa persona bisogna, ed in sostanza si può, raddoppiare il termine previsto dall'articolo 238. Ed io credo, a questo punto, di dover avanzare un suggerimento. Il nuovo testo dell'articolo 4 fa un richiamo generico all'articolo 1 della legge del 1956; io proporrei invece che si facesse un espresso richiamo all'articolo 4 della legge del 1956 perchè mentre l'articolo 1 parla ancora di diffida del Questore, l'articolo 4 parla invece di provvedimento della Magistratura. Ora se noi vogliamo la garanzia della Magistratura dobbiamo far riferimento più specifico all'articolo 4 e non all'articolo 1. Quindi io propongo che si completi il nuovo testo così come è formulato con un riferimento specifico particolare all'articolo 4 della legge e non genericamente all'articolo 1.

M O N N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I . Onorevoli colleghi, proviamo a chiarirci un po' le idee, perchè è importante fare bene le leggi: questo è il compito che abbiamo. Troppe volte ci vengono rimproverati errori in cui il Parlamento cadrebbe, consentendo o rendendo possibile che le leggi siano male interpretate da chi le deve applicare.

Ieri, prima che si procedesse alla votazione per appello nominale, abbiamo respinto tutti gli emendamenti relativi all'articolo 4; questo deve essere ricordato da ciascuno di noi. Fra gli altri emendamenti abbiamo respinto anche quello del senatore Alessi che proponeva di premettere al primo comma dell'articolo 4 le seguenti parole: « Qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione ». Il Senato, ripeto, ha respinto anche questo emendamento. Ora leggo il testo dell'emendamento che stasera ci è stato proposto dal senatore Tessitori: « Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 della presente legge, sempre che siano state già sottoposte almeno alla diffida prevista dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ». Ma questo l'abbiamo già respinto ieri!

A L E S S I . No!

M O N N I . Sì, l'abbiamo già respinto...

A L E S S I . La diffida non è una misura di prevenzione...

M O N N I . La diffida è una misura di prevenzione; è la prima, è la più debole, è la meno efficace, ma è una misura di prevenzione; ed è diffida, come il collega Alessi sa molto bene, soltanto quando è inflitta con provvedimento del Questore, non del maresciallo dei carabinieri o del brigadiere.

Ora con questo emendamento si vuole introdurre nuovamente il testo dell'emendamento che ieri è stato respinto, e la cosa è troppo chiara perchè non salti agli occhi di qualunque persona attenta a quello che si fa. Quando io sento il senatore Gatto dire

che la Commissione merita lode per questo nuovo emendamento, sono costretto a dirgli due cose: in primo luogo che la Commissione non si è affatto riunita e che il senatore Tessitori ha presentato autonomamente, personalmente l'emendamento, e in secondo luogo che ieri lo stesso senatore Gatto e i suoi amici hanno votato con noi per appello nominale l'articolo 4...

G A T T O S I M O N E . Avevamo prima presentato degli emendamenti...

M O N N I . Ma sono stati respinti, e ora volete tornare ad essi.

Signor Presidente, rispettiamo il Regolamento una buona volta e facciamo le leggi con serietà; questo io chiedo. (*Commenti dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

P A F U N D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A F U N D I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a parte l'anormalità della situazione che si è creata, ritornando a trattare materia già votata, io desidero mettere in rilievo alcuni punti. Il procuratore generale della Corte d'appello di Torino recentemente parlava di insufficienza della legge per combattere la mafia e spiegava le ragioni per cui tale insufficienza era provata e confermata. In quest'Aula si è creato un arco di solidarietà, che parte dal settore comunista, va al settore liberale e non lascia indenne neppure il nostro settore; sono insorti avvocati parlamentari difensori delle libertà... (*Vivacissime reazioni dei senatori Alessi, Gianquinto, Maris e Cipolla. Prolungate, vivissime proteste dall'estrema sinistra. Reiterati richiami del Presidente*).

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, torni al suo posto. Lasci che il senatore Pafundi rettifichi il suo pensiero. (*Interruzione del senatore Gianquinto*). Io la richiamo all'ordine. (*Rinnovate, vivissime proteste dall'estrema sinistra*). Senatore Gianquinto, la richiamo all'ordine per la

seconda volta. Il senatore Pafundi rettificherà ora il suo pensiero. (*Vivi commenti dal centro*).

P A F U N D I . Io non debbo rettificare, bensì completare la mia frase. (*Applausi dal centro*). Stavo dicendo: difensori delle libertà costituzionali dei cittadini quasi che queste libertà fossero in qualche modo insidiate e non fossero tutelate dalle libere istituzioni che ci governano, dalla Magistratura e dalla Polizia. Questo volevo dire, voi mi avete accusato e giudicato prima che terminassi.

Debbo aggiungere che questo disegno di legge fu preparato, o perlomeno le proposte che costituiscono la base del disegno di legge stesso, furono preparate ad un mese di distanza dalla strage di Ciaculli ed ebbero il consenso di tutti i settori; insieme al senatore Cipolla, che adesso si agitava tanto gridando: « vergogna! vergogna! », insieme all'onorevole Assennato, venne preparata la proposta che è la base di questo articolo. (*Interruzione del senatore Cipolla*). Da tutte le parti ci veniva rappresentata l'insufficienza del termine di 7 giorni, dato il fenomeno doloroso dell'omertà, per cui i delitti rimanevano impuniti.

Affermai nella relazione, che io ebbi l'onore di presentare ai Presidenti delle Camere, che le libertà costituzionali dei cittadini rimanevano assolutamente salvaguardate; mi pare, quindi, che questa strenua difesa di oggi non abbia un fondamento nè di fatto nè di diritto; noi vogliamo soltanto, con supremo nostro sacrificio, combattere il triste fenomeno; e credevamo — e crediamo ancora — di avere il contributo di tutti i settori del Senato.

Pertanto, dobbiamo valutare obiettivamente questa disposizione di legge, la quale dà facoltà al magistrato di prorogare il termine, quando le esigenze istruttorie lo richiedano, da 7 a 14 giorni; perchè l'accordo con gli onorevoli Cipolla e Assennato fu proprio nel senso di non accogliere la richiesta di una proroga a 20 giorni, ma soltanto a 14, per dare quel congruo respiro, come dicevo, ai fini delle esigenze istruttorie. E qui vorrei chiamare la testimonianza

dell'onorevole, vostro compagno, Licausi, il quale diceva che, quando l'incolpato è libero, si mettono in movimento tutte quelle espressioni di complicità per cui l'azione della Giustizia resta insidiata e paralizzata.

Perciò, serenamente osservando e valutando gli elementi di questo articolo, continuiamo a compiere il nostro dovere e il nostro compito, perchè la Sicilia — alla quale va tutto il nostro omaggio — la stragrande parte della Sicilia, che è sana ed onesta, guarda e attende. E gli elementi interessati possono trarre profitto dalle nostre incertezze, per esasperare il loro spirito antisociale.

A questo punto, vorrei fare una divagazione. Si è tanto chiesto, qui, che cosa sia la mafia, si attende una definizione della mafia. Credo di potervela dare, sintetizzando quello che risulta da una meditata conoscenza: è un sistema di vita illegale e antisociale, che arriva alla lupara, al tritolo e alla « Giulietta ». Questa è la differenza tra la mafia e la camorra, senatore Alessi! Questo è il pericolo che la mafia rappresenta, per cui le « trazzere » di Sicilia sono state bagnate di sangue, che però dal 30 giugno 1963 più non si riscontra. La lupara tace; non graviamoci la responsabilità di rimetterla in funzione!

Venendo poi all'articolo del disegno di legge, a quello concordato senza che noi nulla sapessimo, mi sembra assai pericoloso stabilire delle condizioni perchè il fermo si possa raddoppiare — e qui è tutta una questione di formalismo, di esasperato sentimentalismo, di amore per la libertà, che tutti vogliamo tutelare — in quanto se noi consideriamo la brevità di questo termine e vogliamo veramente intensificare la difesa della società e degli organismi sani contro il delitto e la minaccia, dobbiamo eliminare l'elemento condizionante dell'aver avuto la diffida. Infatti — il senatore Alessi e i colleghi siciliani lo sanno — per guidare autocarri o « Giuliette » con propositi criminali vengono assoldati giovani *killers* che essendo incensurati o neppure diffidati non destano sospetti e sono difficilmente identificabili. Così vengono utilizzati autoveicoli carichi di tritolo al fine di consumare delit-

ti, vendette, stragi. Voi ricordate quella dei sette carabinieri vittime del loro dovere. Diamo dunque fiducia alla Polizia (*commenti e interruzioni dall'estrema sinistra*) ed alla Magistratura. La nostra Polizia non è la Polizia austriaca o quella borbonica, è una Polizia moderna, che viene dal popolo e che dà tutte le garanzie. La Magistratura è l'orgoglio della nostra Nazione. (*Commenti e interruzioni dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*). Vi dirò che la Magistratura, la Corte di cassazione fino all'anno scorso ha sempre respinto le proposte di provvedimenti di prevenzione quando venivano presentate con la generica formula « diffamato dalla voce pubblica » perchè la Suprema Corte di cassazione ha sempre richiesto la specificazione degli elementi perchè l'attribuzione della qualifica di indiziato di mafia fosse giustificata, o avesse una base obiettiva. Quindi possiamo aver fiducia. Non solo, ma dobbiamo poi dire (e qui forse anticipo quello che dovrò dire appresso) che la caratteristica di indiziato di mafia costituisce condizione soggettiva che non è rimessa al criterio del maresciallo o del brigadiere, ma è elemento del reato che come tale viene valutato dal magistrato che ha l'obbligo di motivare in modo congruo tale valutazione, e soltanto così diventa un elemento giuridicamente rilevante, ai fini di essere considerato elemento di base per la misura di prevenzione o di aggravante.

Chiedo scusa al Senato se ho prolungato il mio intervento oltre il mio proposito, e desidero concludere dicendo che la Commissione parlamentare attende dal Senato un aiuto morale e materiale, aiuto che servirà anche a dare incentivo e forza all'azione della Polizia e della Magistratura e servirà veramente ad avviare sulla via dell'ordine, dell'onestà e della rettitudine quegli strati sociali che hanno bisogno di assistenza, di guida perchè siano educati al rispetto della legge. (*Vivi applausi dal centro*).

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi del Gruppo comunista dissen-

tiamo profondamente dagli argomenti portati dal senatore Pafundi per sostenere la bontà del testo della Commissione. Comunque siamo grati al senatore Pafundi di avere lealmente dato atto al nostro Gruppo che le preoccupazioni che ci muovono sono quelle che debbono muovere tutti i rappresentanti popolari in questa Assemblea, cioè di tutelare prima e soprattutto la libertà di tutti ed in tutto il Paese. A nostra volta diamo atto che le nostre preoccupazioni sono condivise da una larga parte dei Gruppi che costituiscono la maggioranza governativa in questo momento. Abbiamo sentito oratori di parte socialista e di parte democristiana che hanno portato in quest'Aula le nostre medesime preoccupazioni. Il nostro primo dovere, come Assemblea politica, è quello di constatare che esiste una maggioranza che può oggi tradurre la volontà comune di tutelare la libertà dei cittadini in un disegno di legge, in una norma specifica, per quanto attiene al fermo, che colpisca sì i mafiosi e gli indiziati di mafia, ma non sia norma generalizzata con la quale si possano colpire tutti i cittadini, perchè la volontà di questa maggioranza è certamente quella di vietare che nella legge possano essere contrabbandate limitazioni generali della libertà dei cittadini.

Che questo disegno — cui si sottrae quest'Aula — esista non in quest'Aula, ma fuori; che si voglia una legge, cioè, generale, limitativa della libertà, è provato non solo da quello che è stato detto per quanto concerne il comportamento di organi di polizia, ma anche da certe richieste formulate dalla Procura generale presso la Corte di appello di Palermo, che ha chiesto addirittura la modificazione degli articoli 253 e 138 del codice di procedura penale. Nonostante il movimento esistente nel Paese per il rispetto assoluto — nei rapporti fra cittadini e Stato, fra cittadini e Magistratura — dei diritti di libertà, c'è chi vuole andare in senso contrario e restringere questi diritti, aumentando i poteri limitativi della libertà nei confronti della generalità dei cittadini.

La preoccupazione nostra e di altri colleghi, è pertanto fondata; esiste però la possibilità di dare tranquillità a tutti, con una norma rispondente pienamente all'esigenza

di colpire la mafia senza colpire la generalità dei cittadini: non vedo perchè noi dovremmo oggi non riconoscerlo.

Nè può trovare ingresso un'eccezione di carattere meramente formale, che si richiami al Regolamento. Senza fare lunghi discorsi di carattere esegetico sul Regolamento, noi dobbiamo dire che, in questa materia, i richiami al Regolamento si traducono in sostanza nel rifiuto di accettare una migliore formulazione della legge, nella volontà di mantenere la formulazione peggiore e più pericolosa per i cittadini. La nostra è un'assemblea politica, che deve trovare una soluzione politica, oltre che di assoluta tranquillità per la coscienza di tutti i cittadini.

Non vi è questa preclusione, che cioè lo emendamento respinto ieri dall'Assemblea è identico a quello che oggi si vuole rappresentare. L'emendamento Alessi, respinto ieri, chiedeva che l'estensione e il raddoppio del fermo, fossero ammessi soltanto dopo un « provvedimento definitivo » di una misura di sicurezza o di prevenzione. Oggi l'emendamento al nostro esame limita questo « provvedimento » e lo identifica nella sola ammonizione, mentre prima per « provvedimento definitivo » si poteva intendere anche l'assegnazione ad un domicilio coatto, l'ammonimento e diverse altre misure. Oggi parliamo, ripeto, soltanto di uno di tali provvedimenti, che inseriamo in un contesto che arricchisce l'intera norma, la precisa, segnandone esattamente i limiti di applicazione.

Ieri si poteva essere contrari a quell'emendamento, perchè veniva premesso ad un articolo che era generico nella sua portata, oggi un emendamento diverso si inserisce in un contesto che rende esattamente delimitato il campo di applicazione della norma. (*Interruzione del senatore Monni*).

Non è il medesimo di quello precedente, ma è un emendamento che può essere presentato anche dopo la chiusura della discussione generale sull'articolo. Quindi su questo emendamento possiamo senz'altro discutere e votare, e noi dichiariamo che siamo favorevoli ad esso, perchè risponde esattamente alle nostre preoccupazioni di col-

pire la mafia, ma non di aggredire indiscriminatamente la libertà dei cittadini.

T E S S I T O R I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E S S I T O R I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la posizione singolare in cui mi sono venuto a trovare mi consente di chiedervi che vogliate seguirmi con cortese attenzione nei chiarimenti che intendo dare.

Non è affar mio occuparmi del problema del Regolamento in ordine al quale sorge il quesito se sia possibile porre in votazione l'articolo sostitutivo, che porta per prima la mia firma, o se esso trovi preclusione nel voto dato ieri all'emendamento proposto dal senatore Alessi. Questo problema, ripeto, non compete a me.

T O L L O Y . Questo problema comunque è già stato chiarito dal Presidente.

T E S S I T O R I , *relatore*. Meglio così. Come dicevo, la mia posizione singolare va chiarita subito. L'articolo sostitutivo non è il risultato di lavori della Commissione, ma è il frutto di un mio convincimento. Se il Presidente delle Commissioni riunite, senatore Lami Starnuti, crederà di scindere la responsabilità della Commissione, ha il diritto di farlo ed io vedrò se non sia il caso di trarne la conseguenza logica, che potrebbe essere quella di farmi sostituire per il resto della discussione.

Da quando ho l'onore di rivestire il mandato parlamentare, sono sempre partito dal concetto che, fino a quando un provvedimento legislativo non è definitivamente approvato, può sempre essere riveduto, modificato o corretto; e che ciò si debba fare ogni volta che lo si ritiene necessario. E sono del convincimento che questo sia un comandamento, una specie di imperativo categorico che, a mio parere, deve guidare e indirizzare la coscienza di ciascuno di noi. Io mi sono sempre lasciato guidare, e così ho fatto anche questa volta, da questo cri-

terio di condotta: siete voi ora che dovete dire se ho sbagliato, col vostro voto, di fronte al quale mi inchinerò.

Perchè sono arrivato alla convinzione che l'articolo 4, così come formulato nel testo della Commissione, dovesse essere modificato? Non è a motivi o a spunti polemici, che sono emersi in tanta abbondanza durante questa discussione (ed io capisco quegli spunti, soprattutto quando provengono da colleghi che vivono la passione dell'Isola, mentre chi vi parla quella passione non può sentire così intensamente, ma vivendo distaccato si illude di poter essere più sereno ed obiettivo); non è a motivi polemici, dunque, che si ispira l'articolo nuovo da me formulato, nè a diffidenza verso l'autorità. Ripetutamente in questa discussione il Senato ha sentito da me pronunciare frasi non equivocate di rivendicazione della dignità, dell'onore, della dirittura non solo della Magistratura, ma anche delle forze di polizia.

Non si deve tuttavia dimenticare che siamo in tema di modificazione di uno degli istituti più delicati, dal punto di vista costituzionale, della procedura penale: il fermo di polizia. E le modificazioni sono due: — e vorrei che nessuno qui dentro le dimenticasse — la prima riguarda le condizioni cui è subordinato il fermo di polizia, cioè l'essere taluno indiziato gravemente di aver commesso un delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura. Ora, la modificazione che noi introduciamo su questo punto è sostanziale ed è notevole; non voglio usare attributi più forti.

Noi consentiamo che il fermo possa essere effettuato anche quando si tratti di reati per i quali non è obbligatorio il mandato di cattura, pur dovendo trattarsi di indizi di reato. E mi è parso che, se così non dicessimo, snatureremmo l'istituto e andremmo contro i suggerimenti dell'autorità giudiziaria e contro quelli della Commissione parlamentare d'inchiesta; ciò avverrebbe se il fermo fosse consentito soltanto sulla base di indizi di appartenere alla mafia e non anche di indizi di aver commesso o di aver concorso a commettere un reato, meglio, un delitto sia pure di lieve entità. Questo aspetto pare a me — e mi perdoni il colle-

ga Pafundi — che egli nelle parole fervide testè pronunciate abbia dimenticato, in quanto ha sottolineato soltanto la seconda modificazione all'articolo 238 che è quella relativa alla durata del fermo. Dal punto di vista delle libertà costituzionali questa seconda modificazione non ha importanza, o ne ha molto minore dell'altra.

Quando il Ministro, accogliendo l'istanza unanime della Commissione parlamentare d'inchiesta, presentò questo disegno di legge, si preoccupò di dire, sia pure come semplice affermazione, senza diffondersi nella dimostrazione, che la norma relativa al fermo di polizia non pregiudicava, non offendeva le libertà consacrate nella Carta costituzionale. E quando chiusi la discussione generale ricordai quel punto della relazione ministeriale.

Ora, dopo aver ascoltato il dibattito lungo e appassionato di ieri, dopo aver pensato tra me e me, dopo aver sentito qualche amico, anche di mia parte politica, ho concluso che l'articolo 4 così come stilato in Commissione doveva essere modificato...

M O N N I . L'ha concluso stanotte, però, vero? (*Commenti*).

T E S S I T O R I , *relatore*. Solo il principe di Condé si narra che abbia dormito tranquillamente la notte della vigilia della battaglia di Rocroi, ma perchè? Perchè aveva tutto e bene predisposto.

Dicevo dunque che è a queste origini della norma che dovete riportarvi. E non vi è nessun orgoglio e nessuna ambizioncella personale che possa trattenerci dal rivedere, dal riesaminare, dal rifare, se ciò si ritiene giusto e poi che si è in tempo. Per queste considerazioni dunque a me è sembrato giusto proporvi, qualora il Presidente riterrà di sottoporla a votazione, una formula sostitutiva di quella che leggete nello stampato. Quella formula ritorna un po' sulla scia primitiva, che tante volte è stata richiamata durante le nostre discussioni, sia da parte liberale, sia da parte comunista, sia da altre parti.

Io, preoccupato che da parte nostra uscisse una norma chiara, che rendesse impossi-

bile domani a taluno, contro la nostra volontà ed intenzione, usare d'un potere arbitrario, pur negando in linea di fatto che ciò avvenga o sia avvenuto, ho pensato che si poteva mitigare di più cioè allargare maggiormente la sfera entro la quale il fermo di polizia poteva essere attuato, sfera più larga assai di quello che la primitiva formulazione del Governo non prevedesse. Di fatto, quando è che il fermo di polizia era previsto potesse essere attuato anche fuori del caso di reati per i quali ci fosse l'obbligo del mandato di cattura? Solo in caso di gravi delitti: cioè in caso di associazione per delinquere, di violenza privata aggravata, di abigeato, (tipico reato delle zone dove imperversa la mafia), di rapina, di estorsione.

Diceva dunque la primitiva interpretazione della volontà della Commissione parlamentare d'inchiesta, fatta dal Governo, che il fermo di polizia era consentito soltanto nei confronti di quel cittadino nei cui riguardi fossero in corso indagini per stabilire se fosse stato autore o correo di uno dei sopracitati delitti gravi. Noi invece con il nostro emendamento allarghiamo enormemente la sfera di applicazione, in quanto consentiamo il fermo di polizia, anche se si tratta di reato per il quale il mandato di cattura è facoltativo, quando cioè si tratta di reati minori a sensi dell'articolo 254 del codice di procedura penale.

Si è voluto cioè evitare che per la semplice presentazione di querela per ingiurie o per una lieve contravvenzione per avere circolato senza fanale, non avvenga, dicevo, che per queste minime infrazioni alla legge...

SCHIETROMA. Ma lì non c'è l'indizio!

TESSITORI, *relatore*. Senatore Schietroma, non sottilizziamo, non bizanteggiamo, starei per dire! Io porto degli esempi macroscopici, non perchè i colleghi non capiscano anche le sottigliezze giuridiche, ma per amor di chiarezza.

Tornando dunque all'argomento, dicevo che le preoccupazioni sorte, sia pure soltanto in linea teorica e astratta, non hanno motivo

di essere di fronte alla formulazione dell'articolo così come da me presentato.

Per quanto attiene alle misure di prevenzione, si afferma che non è necessario un provvedimento definitivo, come suggeriva l'emendamento Alessi, che ieri è stato respinto, ma è sufficiente la diffida, che spetta alla competenza del questore, a sensi dell'articolo 1 della legge del 1956. Non v'è quindi richiamo all'articolo 4 di quella legge, come ho sentito fare dal collega Tomassini; questo dico per motivi di merito e per motivi anche di procedura. Perchè dato che ieri abbiamo rigettato l'emendamento Alessi, parrebbe a me che un eventuale emendamento in quel senso dovrebbe essere dichiarato precluso.

Con molta sincerità e lealtà, onorevoli colleghi, vi ho chiarito e spiegato l'iter attraverso il quale sono passato per convincermi sulla necessità di una nuova formulazione della norma.

Dicevo da principio, e lo ripeto concludendo, che sarò lieto anche se mi darete torto, perchè non ho mai sostenuto in maniera intransigente le mie opinioni, le quali ho sempre stimate deboli e molte volte senza quella calma e quella scienza necessarie perchè esse siano accettabili da tutti. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Poichè il senatore Tessitori ha parlato a titolo personale, invito il Presidente delle Commissioni riunite, senatore Lami Starnuti, ad esprimere il parere delle Commissioni stesse.

LAMI STARNUTI. Signor Presidente, io mi trovo, sia pure per ragioni diverse, nello stesso imbarazzo del collega senatore Tessitori. Nella diversità di opinioni dei componenti le Commissioni riunite (ed il Senato ha inteso le voci contrastanti di autorevoli membri di esse come il senatore Monni, il senatore Schietroma, il senatore Pafundi ed il senatore Bisori) io non sono in grado di esprimere, e lo dico per lealtà e per dovere di ufficio, il parere delle Commissioni stesse (*commenti dall'estrema sinistra*), nè ho intenzione di sostituire al parere collettivo, che non conosco e che non posso presumere, il mio parere personale. In questa condi-

zione di cose, il mio dovere è di mantenere fermo l'articolo 4 nel testo proposto dalle Commissioni riunite. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, consentirete, spero, anche a me di essere piuttosto imbarazzato. Non potrei non esserlo dopo che questo sentimento è stato espresso da uomini così preparati e colti, come tutti i giorni abbiamo modo di constatare, quale il nostro esimio relatore. Però, esaminando l'emendamento presentato a titolo personale dal senatore Tessitori, il Governo può esprimere su di esso un pensiero favorevole perchè dà indubbiamente un maggior senso di sicurezza e di garanzia di fronte all'articolo 4 del testo della Commissione. Il Governo, ieri sera, sostenne l'articolo 4 non perchè volesse essere iattante, superbo, pervicacemente attaccato ad una sua creatura; così si potrebbe dire se questo articolo fosse stato opera del Governo, ma è opera della Commissione che, con questo articolo 4, aveva modificato il testo presentato dal Governo. E quando si discusse in Commissione io fui favorevole a questa modifica e ve ne dirò brevissimamente le ragioni.

Di fronte all'articolo 4 della Commissione e agli emendamenti così come si presentavano ieri, ci troviamo in questa situazione: il fenomeno mafioso lo consideriamo agli effetti del fermo soltanto nella sua manifestazione più clamorosa del delitto che raggiunge l'acutezza massima: strage, omicidio, estorsione, sequestro a scopo di rapina; ma, in questi casi, il fermo ha un valore molto, ma molto relativo. L'Autorità giudiziaria interviene già perchè c'è il clamore del commesso reato che ha sollevato lo sdegno della pubblica opinione. Invece, il fermo nei confronti degli indiziati di reato può essere giovevole e può operare e può incutere timore quando interviene nel reato meno grave. La mafia non è soltanto un fenomeno con

manifestazioni eclatanti, la mafia è fenomeno di ogni giorno, caratterizzato dalla prepotenza minuta, dalla sopraffazione, dall'oltraggio in quanto sinonimo di disprezzo; è la manifestazione di colui che sa di poter fare quello che vuole nell'azione di tutti i giorni, perchè gli altri cittadini non sono nulla di fronte a lui, mafioso; è il fatto di chi sputa sulle scarpe di un altro, di chi ingiuria, di chi infama, di chi impunemente commette tutte queste prepotenze. Questo è il mafioso. Allora, se il fermo interviene in questo caso il mafioso può avere paura, può avere motivo di temere.

Ecco le ragioni per le quali, ieri, ho insistito a favore del testo della Commissione, che non era il testo del Governo. Ecco perchè, ieri, chiesi che venissero respinti gli emendamenti che agganciavano il fermo a quelle manifestazioni di cui vi dicevo. Oggi, ci troviamo di fronte ad un testo nuovo e diverso; un testo che, cercando con fermezza e obiettività di colpire le manifestazioni mafiose, circonda, tuttavia, l'intervento della pubblica autorità con determinate garanzie, che al Governo appaiono apprezzabili. Il Governo, quindi, si rimette all'Assemblea, non avendo nulla da dire in contrario circa il nuovo testo oggi presentato.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, è ora compito della Presidenza pronunciarsi sulla preclusione eccepita, particolarmente dal senatore Monni, nei confronti del nuovo testo dell'articolo 4.

La Presidenza non ritiene precluso il testo sostitutivo dell'articolo 4 proposto dai senatori Tessitori ed altri, in quanto non ravvisa nella diffida prevista dall'articolo primo della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 — richiamata nel predetto testo — una delle misure di prevenzione adottate con provvedimento definitivo cui faceva riferimento l'emendamento del senatore Alessi. Infatti l'articolo 3 di detta legge precisa che le misure di prevenzione possono essere applicate a coloro che non abbiano cambiato condotta, nonostante la diffida; e le misure di prevenzione sono adottate dal Presidente del Tribunale di cui all'articolo 4 della legge in questione.

Pongo pertanto in votazione il nuovo testo dell'articolo 4 proposto dai senatori Tessitori, Alessi, Berlingieri, Pace, Pinna, Tiberi, Bonadies, Criscuoli e Indelli, di cui do nuovamente lettura:

« Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 della presente legge, sempre che siano state già sottoposte almeno alla diffida prevista dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il fermo regolato dall'articolo 238 del Codice di procedura penale è consentito anche quando non vi è obbligo di mandato di cattura, purchè trattisi di reato per il quale può essere emesso detto mandato a norma dell'articolo 254 del Codice di procedura penale.

Il termine di sette giorni per la proroga del fermo può essere raddoppiato ».

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 5.

L'allontanamento abusivo dal Comune di soggiorno obbligato è punito con l'arresto da sei mesi a due anni; è consentito l'arresto, anche fuori dei casi di flagranza.

P R E S I D E N T E . I senatori Battaglia, Palumbo, Veronesi, Grassi, D'Errico, Bonaldi, Alcidi Boccacci, Rezza, Lea, Rotta, Trimarchi, Pasquato, Chiariello e Rovere hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« Per gli indiziati di appartenere ad associazioni criminose nei riguardi dei quali sia divenuto definitivo il provvedimento di assegnazione a soggiorno obbligato, o nei confronti dei quali sia stato disposto, in via provvisoria, l'obbligo di soggiorno ai sensi del precedente articolo 3, l'allontanamento abusivo dal Comune di detto soggiorno è punito con l'arresto da sei mesi a due anni.

È consentito l'arresto, anche fuori dei casi di flagranza ».

Avverto che la prima parte di tale emendamento deve intendersi preclusa.

Il senatore Palumbo ha facoltà di svolgerlo.

P A L U M B O . L'articolo 5 del testo proposto dalla Commissione configura, come reato, l'allontanamento abusivo dal Comune di soggiorno obbligato, e punisce tale reato con l'arresto da sei mesi a due anni.

Nulla da dire sull'opportunità della configurazione del reato, così come è operata dall'articolo 5 del testo della Commissione; soltanto si vuole (ed è in questo senso l'emendamento proposto dal collega Battaglia e dagli altri colleghi di parte liberale) che si configuri il reato solo quando il provvedimento di assegnazione a soggiorno obbligato abbia avuto carattere di definitività; oppure si tratti di quel provvedimento cautelare di cui si è discusso ieri, e che è consacrato nell'articolo 3 del testo del disegno di legge in discussione.

Sarebbe invero strano se si considerasse reato, punibile con la sanzione prevista dall'articolo 5, la trasgressione del soggiorno obbligato, quando questo fosse stato disposto con un provvedimento che, poi, in una delle ulteriori fasi dell'*iter* procedurale (ricorso alla Corte d'appello e alla Corte suprema), potrebbe essere revocato. È per tali motivi che si è proposto l'emendamento, che rileggo, anche perchè ne vanno modificate le prime parole:

« Per le persone indicate nell'articolo 1 della presente legge nei riguardi delle quali sia divenuto definitivo il provvedimento di assegnazione a soggiorno obbligato, o nei confronti delle quali sia stato disposto, in via provvisoria, l'obbligo di soggiorno ai sensi del precedente articolo 3, l'allontanamento abusivo dal Comune di detto soggiorno è punito con l'arresto da sei mesi a due anni.

È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

A me pare che l'emendamento così modificato debba essere accolto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TESSITORI, *relatore*. Benchè a me sembrasse che questo fosse implicito e che la sussistenza del reato ipotizzato nell'articolo 5 presupponesse definitivo il provvedimento, ritengo che non sia male il dirlo esplicitamente, e ritengo altresì di essere questa volta portavoce della Commissione nell'accettare l'emendamento proposto.

MARIS. Poichè l'emendamento ripete il testo dell'articolo 5 della legge del 1956, vorrei sapere che cosa dice quel testo. Noi abbiamo solo inasprito la pena e reso possibile l'arresto immediato. Cosa dice la legge del 1956?

TESSITORI, *relatore*. Non dice niente relativamente a coloro che, essendo stati condannati al soggiorno obbligato, se ne allontanano. È avvenuto più di una volta che se ne siano allontanati e siano tornati nel loro Paese. Sorge la questione se in questi casi sia o meno consentito l'arresto.

POËT. La sua relazione, pur così ben fatta, è secondo me inesatta. Si dice che la legge vigente non prevede sanzioni per l'allontanamento dal soggiorno obbligatorio, mentre l'articolo 12 della legge del febbraio 1956 recita: « La persona sottoposta all'obbligo del soggiorno in un determinato Comune che contravviene alle relative prescrizioni è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno ». Quindi sono punite tutte le contravvenzioni, quella principale dell'allontanamento e quelle accessorie. E perciò, approvando l'articolo così come è stato formulato deve restar fermo che aggraveremo la pena per l'allontanamento e lasceremo ferma la sanzione precedente per ciò che riguarda le prescrizioni accessorie.

TESSITORI, *relatore*. L'osservazione che è stata fatta con richiamo all'articolo 12 non ci dispensa, secondo me, dall'approvare l'articolo 5 nel testo proposto nell'emendamento, perchè l'articolo 12 fu interpretato nel senso che le norme ivi ricordate fossero soltanto quelle della disciplina entro il territorio di soggiorno; tant'è vero che nessuno ha osato, per coloro che si sono materialmen-

te allontanati, procedere all'arresto. Per questa ragione penserei che dovesse essere approvato il testo proposto che prevede espressamente l'ipotesi considerata.

MARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho l'impressione che si sia caduti in un equivoco. Qual è il bene giuridico protetto da questa norma? Perchè quella persona si trova al soggiorno obbligato? Evidentemente perchè vi è stata mandata in esecuzione di un ordine del Magistrato. Il bene giuridico protetto è l'autorità dell'ordine di giustizia. Se noi inserissimo nella nostra legge l'aggettivo « definitivo » creeremmo per il mafioso una situazione di privilegio che l'obbligato al soggiorno per altre ragioni non ha. La legge del 1956 dice che chi è in soggiorno obbligato e se ne allontana è punito. . . L'articolo 12 dice: la persona sottoposta all'obbligo del soggiorno in un determinato Comune che contravvenga alle prescrizioni è punito con l'arresto eccetera. (*Interruzione del relatore*). Torniamo allora ad un argomento di carattere generale. La nostra norma parla di « allontanamento » dal Comune di soggiorno obbligato; quindi postula una presenza del mafioso nel luogo di soggiorno impostogli con l'ordine di giustizia. Cosa diremmo con questa legge, se introducessimo l'aggettivo « definitivo »? Che ove uno si trovi in un luogo di soggiorno obbligato, in forza di provvedimento non ancora definitivo, se ne può impunemente allontanare, facendosi beffe dell'ordine del magistrato che in quel Comune l'ha mandato! Se si trova in un determinato Comune non si può allontanare perchè quello è l'ordine di giustizia!

TESSITORI, *relatore*. Ho dichiarato che la Commissione accetta l'emendamento all'articolo 5 così come è stato formulato dai colleghi Battaglia, Palumbo ed altri che prevede l'allontanamento anche dal soggiorno obbligato provvisorio.

M A R I S . Io credo di non aver sentito male, possiamo rileggere il verbale stenografico. Il senatore Palumbo, intervenendo, ha detto che resta fermo questo emendamento nel senso che la sanzione prevista dall'articolo 5 può essere comminata solo se l'allontanamento è in relazione ad un provvedimento definitivo.

P A L U M B O . O anche provvisorio.

M A R I S . Lo so, ma anche il provvedimento ordinario non definitivo, è pur sempre un provvedimento del Tribunale; allora il mafioso può farsi beffe dell'ordine di giustizia? Io dico di no, perchè se il magistrato l'ha mandato in un determinato Comune farà il favore di rimanerci fino a quando un magistrato superiore non avrà revocato quel provvedimento. Dove arriviamo se no? Mi sembra che non possano esserci dubbi su un'interpretazione di questo genere.

G A T T O S I M O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A T T O S I M O N E . Poichè il relatore si è riferito all'emendamento presentato dai senatori Battaglia, Palumbo ed altri esprimendo il suo consenso, anche io, a nome del nostro Gruppo, devo dire che, se diversamente formulato nella sua introduzione, sarebbe tautologico perchè si riferisce ai soggetti che si trovano in soggiorno obbligato, e quindi a quelli che hanno subito tale misura in via definitiva e a quegli altri che l'hanno in via provvisoria, ma nelle parole con cui comincia mi pare che ci si allontani dai fini della legge stessa perchè dice: « per gli indiziati di appartenere ad associazioni criminose ».

P A L U M B O . L'ho modificata questa parte in questo senso: « per le persone indicate nell'articolo 1 della presente legge ».

G A T T O S I M O N E . Siamo d'accordo allora.

V A R A L D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A R A L D O . Signor Presidente, vorrei far osservare quella che a me sembra una contraddizione esistente in questo emendamento così come è stato proposto. Approvandolo verremmo a creare questa situazione: una persona che sia stata mandata in soggiorno obbligato, con un provvedimento però che non sia ancora diventato definitivo, si può allontanare senza essere punito, mentre un altro che vi sia stato mandato per qualche cosa di meno grave, solo a scopo cautelativo, in base all'articolo 3 viene punito. In questo io rileva una diversità di trattamento, per cui penso che si dovrebbe o eliminare la parola: « definitivo » oppure togliere il riferimento al caso contemplato dall'articolo 3.

P A F U N D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A F U N D I . Condivido perfettamente la tesi del senatore Varaldo. Lo stesso giudizio avevo espresso prima, e la coincidenza dimostra quanto il rilievo sia fondato. Quando non vi è stato provvedimento cautelare c'è la via normale del giudizio, davanti al Tribunale, o alla Corte d'appello. Siccome il provvedimento è esecutivo, dopo la decisione della Corte d'appello si va al soggiorno obbligato. Colui per il quale non c'è il provvedimento definitivo si può allontanare in barba alle autorità perchè, siccome per l'articolo 12 si tratta soltanto di contravvenzione, non è consentito l'arresto, mentre chi è inviato al soggiorno obbligato in via cautelare non può allontanarsi. Ciò che ha detto il senatore Varaldo risponde alla lettera della legge.

P A L U M B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A L U M B O . Vorrei far presente che, quando l'assegnato al soggiorno obbligato con provvedimento non definitivo si allontana dal soggiorno stesso, si ricade nelle sanzioni previste nella legge del 1956, se ed

in quanto tali sanzioni ci siano. L'aggravamento delle sanzioni dai sei mesi ai due anni e l'arresto anche fuori del caso della flagranza, noi vogliamo ammetterlo solo nell'ipotesi che si tratti di assegnato a soggiorno obbligato con provvedimento divenuto definitivo o di assegnato a soggiorno obbligato in via cautelare, (*ex* articolo 3 del provvedimento che stiamo discutendo)...

M A R I S . Ma è peggio di prima allora: l'indiziato di mafia mandato al soggiorno obbligato può allontanarsi, e il magistrato non ha più il potere di dar esecuzione al suo ordine.

P A L U M B O . Se si allontana è soggetto alle sanzioni della legge del 1956.

M A R I S . Ma non c'è l'obbligo dell'arresto in base a quella legge.

P A L U M B O . Può darsi che sia così; e credo, comunque, che non si debba volere un aggravamento di pena o delle misure cautelari, quando il provvedimento non è definitivo.

P A F U N D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A F U N D I . La realtà è che si sono verificati allontanamenti continui e l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria hanno ritenuto di non poter nè arrestare nè riaccompagnare. A questa esigenza ha creduto di provvedere l'articolo 5. Ora con questa complicazione io temo che si possa trovare in condizioni peggiori chi è stato assegnato provvisoriamente in via cautelare piuttosto che colui il quale è stato assegnato con provvedimento definitivo, cioè in Cassazione e in Appello. La sentenza d'Appello è esecutiva, ma c'è il ricorso per la Cassazione. Mi pare che in questo vi sia una contraddizione.

T E S S I T O R I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E S S I T O R I , *relatore*. Mi pare che si potrebbe risolvere la questione usando questa dizione: « Le persone indicate dall'articolo 1 della presente legge, in confronto delle quali sia stato effettuato il provvedimento di assegnazione a soggiorno obbligato... »

M A R I S . L'allontanamento vuol dire che c'è già...

T E S S I T O R I , *relatore*... qualora se ne allontanino, sono punite con la pena da sei mesi a due anni ». Cioè, invece di irrigidirci su formule strettamente giuridiche, quali il provvedimento « definitivo » o il provvedimento « in via provvisoria », sarebbe meglio riferirci alla situazione di fatto.

A L E S S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S I . Signor Presidente, io sono favorevole all'articolo 5 così come è formulato. Questo articolo non può determinare crisi di ordine giuridico o di altro ordine, per il solo fatto che si possa trattare di una assegnazione provvisoria, cioè cautelativa, al soggiorno obbligato o di provvedimento di assegnazione per sentenza ancora non definitiva, per l'esperimento in atto dei gravami dell'inquisito.

Noi qui stiamo configurando un reato che presuppone la violazione di un decreto motivato dell'Autorità giudiziaria. Diciamo: colui che, colpito da un provvedimento giudiziario di assegnazione al soggiorno obbligato in un Comune, se ne allontani, e cioè si ribelli all'ordine giudiziario, è punito, eccetera. La garanzia è data dalla parola « abusivo », dal fatto, cioè, che non si tratta di un allontanamento o necessitato (per malattia o altro) o autorizzato. Se l'allontanamento è abusivo, è un modo di trasgredire un provvedimento giudiziario. Infatti l'assegnazione, anche provvisoria, è disposta con decreto del Presidente del tribunale ed implica un ordine la cui violazione costituisce reato.

P R E S I D E N T E . Senatore Palumbo, insiste sul suo emendamento?

P A L U M B O . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Si dia lettura dell'articolo 6.

G E N C O , Segretario:

Art. 6.

Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ai sensi dell'articolo 82 e dell'articolo 91, secondo e terz'ultimo comma, n. 2) del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

« Aggiungere, in fine, le parole: " qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione " ».

ALESSI »;

« Dopo le parole: " 15 giugno 1959, n. 393 " inserire le altre: " qualora il contravventore si trovi in una delle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 " ».

RENDINA, KUNTZE, MARIS, CARUSO,
DE LUCA LUCA, MORVIDI, ORLANDI,
GRAMEGNA, CIPOLLA »;

« Dopo le parole: " Nel caso di guida " inserire le altre: " da parte di persone sottoposte con provvedimento definitivo ad una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 " ».

PACE »;

« Sostituire l'articolo con il seguente:

" Nel caso di guida senza patente, o dopo che questa sia stata sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 82 e dell'articolo 91, secondo e terz'ultimo comma, n. 2), del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, di un autoveicolo o motoveicolo, per il quale è richiesto il rilascio di regolare patente, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni " ».

CARELLI ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Alessi ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

A L E S S I . Io credo che la materia sia ormai pienamente conosciuta da tutto il Senato. La discussione che si è fatta per l'articolo 4, ha investito tutto il tema dei nuovi emendamenti e il Senato si è già pronunciato. Se noi abbiamo ritenuto che, ai fini del fermo, fosse necessario che la situazione giuridico-sociale di colui che è indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa debba constare attraverso o un precedente provvedimento o un precedente atteggiamento della Polizia nei suoi confronti, che dire quando si tratta, non di un fermo, ma addirittura della retribuzione penale? Che dire, cioè, quando da tale requisito si fa discendere non tanto un fermo provvisorio ma addirittura una responsabilità di carattere penale e cioè la « colpevolezza »?

La colpevolezza implica in ogni caso la prova. Noi non potremmo portare alla cognizione del giudice una specie in cui egli si debba pronunciare in questi termini: se Tizio è o no indiziato, ai fini di infliggergli non una misura di prevenzione ma un determinato numero di mesi o di anni di reclusione. Un tale principio sovvertirebbe il regime di tutta la nostra procedura penale. Ben è vero che il nostro codice in molti casi applica delle aggravanti per le persone pericolose o addirittura concede al potere discrezionale del giudice di applicare misure di sicurezza per le persone che risultino pericolose. Però, quando si tratta di aumento di pena, il riferimento del codice è sempre ai precedenti penali, cioè a circostanze che risultino da sentenze passa-

te in giudicato. Quando si tratta di misure di sicurezza, il riferimento può essere, per esempio, l'accertamento medico-legale che indichi la particolare pericolosità sociale del soggetto, il quale sia infermo parziale o totale di mente.

Ora potremmo mai stabilire che il giudice infligga una determinata pena o l'aumento di una determinata pena a colui che sia « indiziato » di appartenere ad una associazione mafiosa? Un simile dato incerto non può essere rimesso, in sede di accertamento, al magistrato penale, per due motivi: uno di procedura e l'altro di diritto sostantivo.

Consideriamo il motivo di carattere procedurale. La legge del 1956 dà al cittadino, rispetto al quale l'organo di polizia ritiene che si debbano applicare misure di prevenzione, particolari garanzie procedurali perchè questo accertamento di pericolosità sia compiuto. Prima del 1956, questo accertamento veniva compiuto da una Commissione di polizia, presieduta dal Prefetto, perchè la misura, essendo di polizia, veniva considerata nella disponibilità e nella responsabilità della polizia. Ma quella legge venne ritenuta incostituzionale dalla Corte costituzionale, perchè privava il cittadino delle garanzie del processo e, soprattutto, del controllo giudiziario. Perciò venne la legge del 1956, con la quale si statuisce che l'organo di polizia che chieda la dichiarazione di pericolosità sociale di taluno e la sottoposizione di costui ad una determinata misura di sicurezza, cioè la sorveglianza speciale oppure il soggiorno obbligato, debba denunciarlo al Tribunale; il quale, in una sua sezione speciale, con l'intervento del Pubblico ministero e con l'intervento della difesa, esamina gli atti, dà i termini a discolta, esamina, se occorre, i testimoni e decide con sentenza; la quale sentenza è soggetta a gravame ordinario e a gravame straordinario, vale a dire al gravame presso la Corte d'appello ed al gravame presso la Corte di cassazione; dopo tali esperimenti, il provvedimento diviene definitivo.

Il provvedimento giudiziario che applica la misura di sicurezza non presuppone la colpevolezza (la quale è correlativa alla pe-

na), ma solo l'indizio di appartenere ad associazioni mafiose. Tuttavia, l'accertamento dell'indizio avviene con le garanzie giudiziarie. Se ci fosse la prova, il soggetto sarebbe denunciato per il delitto di associazione a delinquere; gli indizi che, e nel piano sociale e nel piano criminoso, additano quel tale cittadino come pericoloso per l'ordine sociale o l'ordine pubblico o comunque per l'ordine giuridico, lo espongono ad una semplice misura di prevenzione. Di seguito a questa statuizione, non c'è dubbio che si crei uno *status* giuridicamente ineccepibile, perchè su di esso si è pronunciato il giudice e sono intervenuti i controlli.

Quando la polizia giudiziaria denuncerà al pretore — giudice per competenza di grado inferiore rispetto al Tribunale — taluno, supponiamo, per contravvenzione di porto abusivo di armi, potrebbe mai pretendere la contestazione dell'aggravante di essere il denunciato persona pericolosa, in quanto indiziata di appartenere ad associazioni criminose, se ancora il Tribunale non si è pronunciato? Il pretore può sostituirsi al Tribunale, nell'accertamento di una condizione che invece è sottoposta al rigore di una particolare procedura di competenza superiore? Il pretore potrebbe mai dire: « Io ti aggravo la pena in quanto tu precedentemente hai assassinato... », se non risulta da alcuna sentenza che l'inquisito abbia mai assassinato, dato che competente a decidere di una imputazione di omicidio è la Corte d'assise?

Se dalle circostanze, dalle informazioni, trarrà il dubbio che l'inquisito sia persona indiziata di appartenere ad associazioni criminose, la denuncerà al Procuratore della Repubblica, il quale investirà il Tribunale e questo, a sua volta, si pronuncerà in materia. Dopo di che, con le garanzie legali, l'inquisito verrà dichiarato persona indiziata di appartenere ad associazione mafiosa! Solo allora il pretore potrà applicare l'aggravante, perchè vi è uno stato giuridico certo e quindi può farsi luogo alla retribuzione penale. Io insisto su tale principio, onorevoli colleghi: non si tratta di una misura di sicurezza, si tratta della reclusione e la reclusione procede da prova, non da indizio.

La prova, secondo il mio emendamento, da che cosa sarebbe data? Da una sentenza passata in giudicato, la quale ha stabilito qual è la vera personalità sociale o socio-criminosa dell'inquisito; da ciò discende lo aggravamento della pena.

Pertanto, quando noi avremo premesso all'articolo in esame che esso ha per destinatari coloro che già siano stati dichiarati indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, attraverso precedenti provvedimenti definitivi, abbiamo rispettato la Costituzione, rispettato l'equità, rispettato l'esigenza della legge di colpire in modo particolare i mafiosi e soprattutto di aiutare quell'opera di prevenzione che tutti vogliamo sia esplicata con la piena convinzione e soprattutto con la coscienza che si operi sul terreno sicuro e tranquillo della giustizia.

P R E S I D E N T E . Il senatore Rendina ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

R E N D I N A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento si rifà alle stesse ragioni che sono state poc'anzi adottate dal senatore Alessi a sostegno del suo emendamento, cioè tende ad eliminare quel problema giuridico che è stato sollevato, ed io credo anche a ragione, dallo stesso relatore senatore Tessitori nel suo intervento conclusivo del dibattito generale: prevedendosi negli articoli 6 e 7 un inasprimento di pena, ciò richiede che ci sia stata già l'applicazione delle misure di prevenzione di cui agli articoli 3 e 4 della legge del 27 dicembre 1956. Non è possibile, trattandosi appunto di inasprimento di pena (la stessa ragione vale per l'articolo 4; in fondo è la stessa argomentazione), lasciare all'apprezzamento discrezionale del magistrato se ci si trovi al cospetto di un mafioso o di un indiziato di appartenere ad associazioni mafiose o meno. Come dicevo, questa difficoltà è stata anche sollevata dal senatore Tessitori del quale però non condivido il giudizio o il rimedio che egli ha indicato, a sostegno della sua tesi. Il senatore Tessitori ha detto che, a suo avviso, si potrebbe modificare la dizione del disegno di legge, con l'espres-

sione: appartenenza « notoria » ad associazioni mafiose, aggiungendo quindi un elemento in più, oltre a quello che è il requisito richiesto da questo provvedimento, usando un termine, il senatore Tessitori dice, già adottato dalla legislazione penale. In tal modo, si riconoscerebbe al magistrato una discrezionalità nell'accertamento dell'appartenenza ad associazioni mafiose, ma si preciserebbe l'ambito di tale discrezionalità.

Io non concordo perchè, a mio sommosso avviso, l'accoglimento di una tale proposta, di portare cioè in questa legge, come elemento in più, quello della notorietà di appartenenza alla mafia, non fa altro che modificare tutto lo spirito del provvedimento e dello stesso articolo primo, già approvato, il quale dice che questa legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose. Ora i due concetti sono completamente diversi; una cosa è il concetto di indiziato di appartenere ad associazioni mafiose, ed un'altra cosa è l'appartenenza notoria ad associazioni mafiose. Con quest'ultima formula si renderebbe ancora più difficile il compito del magistrato, perchè, mentre la polizia giudiziaria dovrebbe ricercare l'indizio, il magistrato dovrebbe addirittura stabilire, fissare apoditticamente, vorrei dire irrevocabilmente, l'appartenenza ad associazioni mafiose. Questo mi pare che sia un criterio che non possa essere accettato perchè, mentre per un verso offrirebbe al magistrato, ai fini del giudizio da emettere, un elemento di maggiore chiarezza, come è una prova, sicchè si potrebbe dire che il giudizio verrebbe ad arricchirsi di una maggiore garanzia, stabilita a favore del prevenuto, ha, d'altro canto, il difetto di aggiungere a questo criterio un'aggettivazione che invece non è richiesta da tutto lo spirito del disegno di legge, che non parla mai di « appartenenza notoria », ma di « indizio di appartenenza » alla mafia; per questo, una volta scartata questa possibilità, non rimane che l'altra, (e io condivido le cose che sono state dette dal senatore Alessi), la possibilità cioè che in questo articolo, che prevede l'inasprimento della pena per la guida di autoveicoli senza patente o dopo

che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, si richieda ugualmente che la qualità di indiziato di appartenere ad associazione mafiosa sia stata proclamata già nelle forme previste dagli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

P R E S I D E N T E . Il senatore Pace ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

P A C E . Onorevole Presidente, onorevoli senatori, è davvero confortante notare che i due oratori i quali mi hanno preceduto — la cui visione politica (non certo sociale) in ordine al problema che viviamo è diversa dalla mia — abbiano posto sullo stesso piano giuridico da me avvisato il problema in discussione. Siamo manifestamente tre uomini che vivono l'esperienza della professione forense ed adempiono il dovere di segnalare al Senato i pericoli ai quali noi andiamo incontro con l'attuale formulazione della norma.

Ho già avuto occasione di dire, nel novembre scorso, che questo mio emendamento all'articolo 6 (come anche l'emendamento al successivo articolo 7) tende a riferire le norme dell'articolo stesso non già agli indiziati, ma alle persone sottoposte con provvedimento definitivo ad una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, e ciò al fine di salvaguardare il cittadino da possibili pronunce erronee non definitive. E non credo fuor di posto ricordare che noi rischiamo di colpire « il delitto di venire sospettati colpevoli di un delitto ».

Ora, le argomentazioni di quel giurista acuto e penetrante che è il senatore Alessi e di quell'esegeta del diritto così elegante e penetrante che è il collega senatore Rendina, vogliono essere completate con la prospettazione delle conseguenze dei casi da essi esposti. Consideriamo l'ipotesi dell'indiziato che sia stato denunciato per i provvedimenti di prevenzione previsti dal disegno di legge in esame, quali che essi siano; prima che sopravvenga la decisione in merito, mentre attende la pronuncia dell'autorità investita del potere di emanare il provvedimento definitivo, il soggetto commette il reato

di guida abusiva di un autoveicolo. Egli è solo un denunciato, ed il pretore, che viene chiamato a giudicare il reato di guida senza patente, o dopo che la patente sia stata ritirata, stando alla norma formulata dalla Commissione, anzichè comminare la pena dell'arresto da tre mesi a sei mesi (articolo 80 del codice stradale) irroga una pena che nel minimo è doppia di quella editta, e che nel massimo si incrudisce fino a tre anni. E ciò solo perchè vi è stata una denuncia del prevenuto come indiziato.

Consideriamo la possibilità che questo soggetto non impugni la sentenza di condanna inflittagli per trascuranza, ignoranza, contumacia, eccetera, e che sopravvenga successivamente la decisione in merito alla denuncia per la misura di sicurezza, con il proscioglimento. Che succede allora? Resta ferma una sentenza che ha esacerbato la pena in questa dosimetria così aspra, quale io vi ho detta, nei confronti di un soggetto che questo inacerbimento di pena non aveva titolo qualificante per meritare. Mi pare che la rappresentazione di siffatta ipotesi non possa essere confutata e che debbasi senz'altro aderire alle ragioni esposte dai senatori Alessi e Rendina, e debbansi accogliere gli emendamenti che noi abbiamo esposti. Io non tengo che sia accolto il mio emendamento: perchè tutti sono perfettamente conformi nello spirito e, direi quasi, anche nelle parole, pur senza esserci mai, tra di noi presentatori, intesi. Mi pare che si debba con ragionevole opinione da parte di tutti integrare il testo con il requisito soggettivo che noi auspichiamo.

P A F U N D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A F U N D I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come era da prevedere, il disegno di legge sottoposto al nostro esame, gradualmente, poco a poco, viene decapfeinizzato, perchè la battaglia sull'articolo 4 aveva una importante finalità che è stata in parte raggiunta e le cui ulteriori applicazioni si hanno negli articoli 6 e 7. Poichè molte discettazioni giuridiche sono fatte in manie-

ra eloquente da tre insigni avvocati (i tre oratori che mi hanno preceduto) che esercitano la professione, a me sembrava di essere in Corte di appello o in Corte di cassazione, data la loro *forma mentis*.

A L E S S I . Per questo ci dava torto!

P A F U N D I . No, molte volte ho aderito alle tesi della difesa. Vorrei però richiamare l'attenzione del Senato, data l'importanza massima degli articoli 6 e 7 della legge: si afferma che occorre un provvedimento definitivo di prevenzione, altrimenti l'aggravante verrebbe applicata su mero indizio. Errore, questo, perchè non si tengono presenti gli articoli 70 e 59 del codice penale, che prevedono le circostanze oggettive e soggettive del reato: le circostanze oggettive sono quelle che si sostanziano nella materialità del fatto e che, quando si verificano in un certo modo, portano integrazione del reato e aggravante del reato; le circostanze soggettive sono quelle che riguardano il dolo, quindi la premeditazione, e — mi voglio anche soffermare su un'ultima circostanza che risponde al caso nostro — quelle inerenti alla persona del colpevole. Ora qui si è cercato di minimizzare i reati di cui agli articoli 6 e 7, che sono in-

vece gravissimi, soprattutto tenendo conto dell'ambiente, perchè riguardano la fabbricazione ed il commercio di armi, la guida di automobile senza patente, ed altre forme gravi di reato che sono caratteristiche dell'attività mafiosa. Per questi soggetti l'indiziato mafioso non è colui che il maresciallo ha dichiarato come indiziato, perchè tale condizione di indiziato si sostanzia nell'attività che quel tale ha compiuto. E mi spiego: la qualifica di mafioso non viene dalla dichiarazione della Corte di cassazione che, col suo bollo, crea uno *status*, ma deriva dall'attività che il soggetto svolge. Ora, non la voce pubblica, non la notorietà, ma i fatti quali sono stati rappresentati all'autorità indicano che quella persona è dedita all'attività mafiosa, per cui i fatti e il giudizio trovano perfetto riscontro nell'attività pratica del soggetto. Per quanto riguarda la guida di automobile senza patente, noi ricordiamo che, nell'epoca in cui le « Giuliette » imbottite di tritolo raggiungevano certe località tattiche, erano tutte guidate da persone senza patente. E perchè? Per sfuggire al controllo della polizia e a qualsiasi accertamento per l'identificazione. Ed il solo fatto che chi ha l'attitudine tecnica a guidare un'automobile circoli senza patente, rivela il ricondito scopo di un'attività illecita.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue P A F U N D I) . E, parlando poi delle armi, vorrei dire che la mafia si distingue dalle altre attività antisociali soprattutto perchè c'è di mezzo la lupara, il tritolo, la strage. E quando si trasporta tritolo e si guida la macchina senza patente e l'autorità di pubblica sicurezza indica un tale come indiziato di appartenere alla mafia, bisogna esaminare con la debita attenzione perchè sono molte le sentenze della Corte di cassazione pronunciate negli anni anteriori al 1960 in cui si sono respinte le richieste della polizia di comminare prov-

vedimenti di confino perchè erano motivate soltanto con la dicitura: il tale è diffamato. E la Corte di cassazione ha detto a più riprese: non basta che si affermi che il prevenuto è diffamato o è indiziato, occorre dire perchè è diffamato e indiziato; e ha tracciato le direttive per il giudice di merito, affinché, nell'identificare questa circostanza costitutiva del reato per l'aggravante, si vengano a specificare i requisiti essenziali. Ora, se queste norme della suprema Corte vengono osservate dal magistrato, nessun pericolo corre la libertà del cittadino mentre è

garantita la sicurezza sociale che reclama la punizione delle persone pericolose dato che il problema della mafia è difficilissimo. I *boss* sono nascosti, sono nelle retrovie e allo sbaraglio sono lanciati i giovani che guidano senza patente, che portano le armi senza licenza e che fanno quanto possono fare spinti dal bisogno di procurarsi mezzi di sussistenza. I veri responsabili sono quelli che spingono a questa attività criminosa i giovani inconsapevoli che però sono pericolosi proprio perchè si trovano al volante di un veicolo senza avere la patente, si trovano a commerciare armi senza averne la licenza. Quindi, se si vuole che ai fini dell'aggravante ci sia il bollo, lo *status* della Corte di cassazione, si faranno delle eleganti dissquisizioni giuridiche, ma dal punto di vista politico e sociale si verrà meno al compito affidatoci dal Parlamento. (*Interruzione del senatore Alessi*). Io ho già detto che il giudice ha già prescritto quali requisiti ci vogliono perchè un tale sia indiziato: non ci vuole la prova che ha commesso un reato ma ci vogliono dei dati concreti e specifici. E voi sapete che la Magistratura è molto esitante, è molto scrupolosa, segue gli accertamenti obiettivi, ma non bisogna esasperare questa richiesta fino a negare la possibilità di ottenere una sanzione riparatrice. Ecco perchè sentirete quale sarà in Sicilia la impressione dei magistrati...

A L E S S I . Gliela posso dire io, essi non sono della sua opinione perchè la Magistratura italiana vuole il rispetto del diritto.

P A F U N D I . I giudici hanno reclamato, il Procuratore generale ha definito insufficiente la legge, il Procuratore generale della Corte d'appello di Palermo ci ha chiesto tante cose che non abbiamo adottato. Però i giudici, il Procuratore generale, il Primo presidente di Palermo più volte hanno detto: dateci leggi tali per cui possiamo colpire i veri colpevoli. Non denicotinizziamo, non decaffeinizziamo la legge, con una esasperazione di formule giuridiche che sono contro la realtà sociale.

Io sono pertanto contrario all'accoglimento di questi emendamenti.

B I S O R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B I S O R I . Vorrei fare osservare ai colleghi Rendina e Pace che i loro emendamenti non sarebbero in armonia con l'insieme dell'articolo 6 che stiamo discutendo quale risulterebbe se l'uno o l'altro emendamento venisse accolto.

Quell'articolo 6 prevede anzitutto l'ipotesi che un autoveicolo sia guidato senza patente: per questa parte non vi sarebbero disarmonie.

Ma quell'articolo 6 prevede poi una seconda ipotesi: quella che « la patente sia stata negata, sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 82 e dell'articolo 91, secondo e terzo ultimo comma, n. 2) del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393 ». A questo proposito sorgerebbero disarmonie fra questa parte dell'articolo 6 — che resterebbe intatta — e gli emendamenti aggiuntivi Rendina e Pace.

Tali emendamenti vorrebbero si specificasse che la pena prevista nell'articolo 6 si applica solo quando il contravventore è soggetto a misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Il consimile emendamento Alessi vorrebbe si applicasse in quel caso o quanto meno quando il contravventore fosse soggetto a diffida secondo l'articolo 1 di quella legge.

Ma tutto questo risulta già dall'art. 6 che discutiamo.

Infatti l'articolo 82 del decreto 393 che esso richiama stabilisce nel primo comma: « Non possono esser ammessi all'esame per ottenere la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ».

L'articolo 91, poi, del decreto 393 stabilisce nel terzo ultimo comma, richiamato dall'articolo 6 che discutiamo: « la patente è revocata dal Prefetto: ...2) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 82, comma primo, ovvero non sia in possesso dei requisiti previsti da detto articolo, commi primo » eccetera.

Rimane l'ipotesi della diffida.

P A C E . E l'ipotesi di chi guida senza patente.

B I S O R I . Ho premesso che per il caso di chi guida senza patente non ci sarebbero disarmonie.

Guardiamo l'ipotesi della diffida, ipotesi alla quale si estende anche l'emendamento Alessi (come ho detto).

L'articolo 82 del decreto 393, richiamato nell'articolo 6 che discutiamo, stabilisce nel secondo comma: « La patente può essere negata dal Prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'articolo 1 » della legge 1956, n. 1423.

Il secondo comma, poi, dell'articolo 91 del decreto 393, richiamato nell'articolo 6 che discutiamo, stabilisce: « La patente può essere sospesa dal Prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ».

Pertanto — quando al testo, che discutiamo, dell'articolo 6 si aggiungesse, come gli emendamenti vorrebbero, che la pena prevista in quell'articolo si applicherà solo quando il contravventore è soggetto a misure previste nell'articolo 3 della legge n. 1423 o alla diffida prevista nel suo articolo 1 — vi faremmo un'aggiunta inutile e tecnicamente stridente perchè già quell'articolo 6 si fonda su norme del decreto 393 le quali presuppongono, per la loro applicazione, la preesistenza di misure previste nell'articolo 3 o nell'articolo 1 della legge n. 1423.

Ora proprio quell'aggiunta è (mi pare) la parte sostanziale dei tre emendamenti: i presentatori, infatti, essenzialmente vogliono che la qualità d'indiziato mafioso non venga dichiarata dal giudice penale, ma risulti già da un provvedimento amministrativo che abbia irrogato una qualsiasi misura di prevenzione.

C'è, se mai, negli emendamenti Alessi e Pace una parte adietta che non stonerebbe rispetto all'articolo 6 che discutiamo: è la parte in cui quegli emendamenti esigerebbero, per l'applicabilità dell'articolo 6, che il provvedimento amministrativo irrogante misure di prevenzione fosse ormai « definitivo ».

Non entro, a questo proposito, nel merito delle gravi ragioni che il senatore Pafundi ha addotte anche contro questa parte adietta.

Mi limito a rilevare — sotto il mero aspetto della tecnica legislativa — che, fra i tre emendamenti, sarebbe preferibile (a mio avviso) per la forma l'emendamento Alessi; ma che, se si preferisse accogliere qualcosa di quegli emendamenti senza impigliarsi in disarmonie, bisognerebbe aggiungere queste sole parole in fine all'articolo 6: « se la qualità di cui all'articolo 1 risulti da provvedimenti definitivo ». Queste e non altre sarebbero (secondo me) le parole da usare.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere l'avviso della Commissione.

T E S S I T O R I , *relatore*. La Commissione si dichiara favorevole all'accoglimento dell'emendamento Alessi. In definitiva con l'articolo 6 non si fa altro che portare un aggravamento notevole di pena per certi reati che sono già puniti dalla legge speciale sulla circolazione stradale. L'aggravamento della pena è in relazione ad una determinata qualità dell'imputato. Codesta qualità, secondo l'emendamento Alessi, è quella di esser stato già oggetto di un provvedimento definitivo, a sensi della legge 27 dicembre 1956. In questa ipotesi la pena viene notevolmente aumentata.

Il senatore Pafundi ha fatto delle considerazioni di carattere giuridico e delle considerazioni di carattere politico. In ordine alle prime, io non vorrei presumere di me stesso di fronte al senatore Pafundi. Mi consenta però, da avvocato di provincia, di dire che il richiamo da lui fatto all'articolo 70 non ha motivo di essere qui. Le circostanze oggettive e soggettive, che sono elencate in quell'articolo, non concludono nulla agli effetti della pena.

P A F U N D I . Sono elementi del reato.

T E S S I T O R I , *relatore*. Ma il richiamo, discutendosi dell'articolo 6 di questo disegno di legge, non ha motivo di essere in quanto gli elementi del reato esistono già

nella legge sulla circolazione stradale e noi non creiamo nessun nuovo reato.

P A F U N D I . Per certe persone aggraviamo la pena.

T E S S I T O R I , relatore. L'aggravamento della pena è però regolato in molti successivi articoli del codice penale. Come regolamentazione in generale richiamo a me stesso l'articolo 133 il quale suona così: nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta eccetera; e deve tener conto della capacità a delinquere del colpevole, desunta eccetera. Quali limiti ha il potere discrezionale del giudice, di cui all'articolo 132? Non è un potere discrezionale arbitrario, impressionistico, che possa essere esercitato *à sensation*, come dicono i francesi. Il potere discrezionale nell'applicazione della pena, dice l'articolo 132, è esercitato nei limiti fissati dalla legge. Cioè tra il minimo e il massimo.

Ora, venendo al caso nostro, se noi ci rimettessimo al potere discrezionale del giudice, quale è configurato negli articoli, che ho testè citato, del codice penale, detto potere non potrebbe essere esercitato, nei confronti di coloro che sono stati colpiti da un provvedimento di polizia perchè mafiosi, se non nei limiti del minimo e del massimo di cui alla legge sulla circolazione stradale.

Noi invece riteniamo che per costoro la pena sarebbe insufficiente e quindi inefficace, e diciamo, quasi *in odium auctoris* — l'odio è fondato su un provvedimento motivato del giudice o dell'autorità competente a sensi della legge del 1956 — che il giudice deve, tranquillo nella sua coscienza, irrogare una pena che non scenda sotto i sei mesi e tocchi, nel massimo, i 3 anni.

Ora, se a questa conclusione si arriva, se le ipotesi considerate dall'articolo 6 sono la fotografia di molteplici fatti che avvengono nella regione siciliana, se vogliamo recare intimidazione a chi ha l'inclinazione a delinquere e nel tempo stesso fa parte dell'associazione mafiosa, è evidente che feriremo un principio basilare del diritto se abbandonassimo l'esercizio di una facoltà tal-

mente larga ed estesa nella misura della pena, ad una valutazione puramente occasionale, discrezionale, momentanea, senza alcun elemento di prova, del magistrato.

Ecco perchè diciamo che ci vuole il provvedimento definitivo. Perchè, se il magistrato si trova a giudicare di uno che abbia già precedenti condanne per delitto, saprà lui esercitare, in ordine alla recidività, con mano ferma e pesante, il suo potere discrezionale, aumentando nel massimo la pena anzichè, come di solito avviene, talvolta per un senso di umanità, partire dal minimo e aumentare nel minimo.

Ecco, onorevoli colleghi, i motivi per i quali pare a me che, mantenendoci rigidamente sulle linee indiscutibilmente severe e giuste dei principi del nostro diritto penale, si possa introdurre l'emendamento proposto dal collega Alessi, non sulla base, se ho ben capito, di quella sua motivazione molto elegante, ma fuor di luogo del *nullum crimen sine lege*, ma per considerazioni di ben inteso realismo. Per ciò, concludendo, dichiaro che la Commissione è favorevole all'accoglimento dell'emendamento Alessi e in questo senso vi chiede di approvare l'articolo 6.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

A M A D E I , Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo concorda con le dichiarazioni del relatore.

S C H I E T R O M A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C H I E T R O M A . Una brevissima dichiarazione di voto, signor Presidente. Il Senato ha ritenuto opportuno porre il presupposto di un provvedimento di prevenzione, quale la diffida, in sede di fermo di polizia giudiziaria.

Mi pare che, per un certo equilibrio delle varie norme, questo tanto più si imponga quando passiamo alla fase repressiva di que-

sto provvedimento che contiene degli articoli che aumentano in modo non certo irrilevante le pene edittali (parlo quindi degli articoli 6 e 7); la politica criminale non può certo prescindere da certe regole e da certi equilibri. È chiaro però (ed è per questo che sono per l'emendamento Alessi) che il provvedimento di prevenzione deve essere definitivo, perchè non accada che un pretore applichi un'aggravante in virtù di una circostanza che può essere ritenuta insussistente in sede di ricorso. È per questi motivi che sono favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Avverto che, non essendo presente il senatore Carelli, l'emendamento sostitutivo dell'articolo 6, da lui presentato, si intende decaduto. Metto quindi ai voti l'emendamento presentato dal senatore Alessi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Gli emendamenti presentati dai senatori Rendina, Kuntze ed altri e dal senatore Pace sono da considerare superati.

Metto quindi ai voti l'articolo 6 nel testo emendato, che rileggo:

« Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ai sensi dell'articolo 82 e dell'articolo 91, secondo e terz'ultimo comma, n. 2) del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora all'articolo 7. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Art. 7.

Per i reati previsti dagli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698 e 699 del Codice

penale si applica sempre la pena dell'arresto e la pena stessa è raddoppiata.

Nel caso dell'articolo 697, secondo comma, del Codice penale, la pena è dell'arresto fino a tre mesi.

È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Battaglia, Palumbo, Veronesi, Grassi, D'Errico, Bonaldi, Alcidi Boccacci, Rezza, Lea, Rotta, Trimarchi, Pasquato, Chiariello e Rovere. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

« Sostituire l'articolo con il seguente:

“ Per le persone sottoposte con provvedimento definitivo ad una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ove incorrano:

a) nei reati previsti dagli articoli 695, primo comma, 696 e 699 del Codice penale la pena dell'arresto è raddoppiata;

b) nei reati previsti dagli articoli 697, primo comma, e 698 del Codice penale, si applica sempre la pena dell'arresto e la pena stessa è raddoppiata;

c) nel reato previsto dal secondo comma dell'articolo 697 del Codice penale, la pena è dell'arresto sino a tre mesi.

È consentito l'arresto, anche fuori dei casi di flagranza ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Palumbo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P A L U M B O . Il nostro emendamento all'articolo 7 ha due motivazioni: nella prima parte, e cioè là dove si dice « per le persone sottoposte con provvedimento definitivo ad una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 », siamo nello stesso campo nel quale ci si è trovati d'accordo a proposito dell'articolo precedente; sono quindi disposto a modificare questa parte introduttiva adot-

tando la formula, or ora approvata, dello emendamento Alessi all'articolo 6, e cioè: « qualora si tratti di persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misure di prevenzione ». Per il resto, la proposta ha carattere meramente tecnico; e mi spiego: il testo della Commissione all'articolo 7 dispone che « per i reati previsti dagli articoli 695 primo comma, 696, 697, 698 e 699 del codice penale si applica sempre la pena dell'arresto e la pena stessa è raddoppiata ». Ora va tenuto presente che la pena dell'arresto è sempre comminata negli articoli 695 primo comma, 696 e 699. Pertanto per le fat-

tispecie di cui ai detti articoli la nuova norma non può avere altro significato ed altro valore che quello del raddoppio della pena, ed è superfluo aggiungere che è sempre comminato l'arresto, dato che l'arresto è sempre comminato in virtù della disposizione del codice.

Ipotesi diverse invece sono quelle degli articoli 697, primo comma, e 698, che ammettono alternativamente la pena restrittiva della libertà personale o quella pecuniaria. Per tali ipotesi si rende plausibile la norma proposta nel testo dell'articolo 7.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue P A L U M B O). Finalmente per l'ipotesi dell'articolo 697, secondo comma, per il quale è prevista dal codice soltanto la pena pecuniaria, si giustifica la proposta del testo in discussione. Quindi credo conclusivamente che si debba adottare quella tripartizione di ipotesi che nell'emendamento proposto dal senatore Battaglia, da me e da altri è indicata con le tre lettere: a), b) e c).

Si tratta, ripeto, di emendamento meramente tecnico, sul quale vorrei richiamare l'attenzione degli specialisti nella materia penale.

M A R I S. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R I S. Signor Presidente, vorrei richiamare alla sua attenzione che fra gli emendamenti presentati — ispirati da una uguale preoccupazione, della quale sembra che il Senato si sia reso consapevole — quello che più si discosta dal testo della Commissione è l'emendamento presentato dal senatore Kuntze, da me e da altri colleghi. Dovrebbe, pertanto, essere votato per primo. Il nostro emendamento, infatti, introduce, ai fini dell'aggravamento della pena, altre ipotesi delittuose, ed esattamente il favoreg-

giamento previsto e punito dagli articoli 378 e 379, e l'associazione a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale. L'emendamento del senatore Battaglia, sebbene formalmente più ampio, in effetti è più vicino al testo della Commissione...

P A L U M B O. È più aderente al sistema del codice penale.

M A R I S. Sono d'accordo con questa osservazione. Ma io penso che tra le ipotesi delittuose, per le quali deve essere previsto un aggravamento di pena, si debbano comprendere quelle degli articoli 378, 379 e 416 perchè il favoreggiamento e l'associazione per delinquere sono reati tipici dell'ambiente mafioso.

P R E S I D E N T E. Si dia allora lettura dell'emendamento presentato dai senatori Kuntze, Maris, Rendina, Morvidi, Luca De Luca, Orlandi, Caruso, Gramegna e Cipolla.

G E N C O, Segretario:

« Sostituire l'articolo con il seguente:

” Le pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli 378, 379 e 416 del codice penale sono aumentate e quelle stabilite per le con-

travvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698 e 699 del codice penale sono raddoppiate, se il fatto è commesso da persone sottoposte ad una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza » ».

P R E S I D E N T E . Quest'emendamento si deve intendere già svolto dal senatore Maris.

Sempre sull'articolo 7 è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Pace. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

« *Sostituire il primo comma con il seguente:*

” Per i reati previsti dagli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698 e 699 del codice penale, consumati da persone nelle stesse condizioni di cui all'articolo precedente, la pena dell'arresto è raddoppiata; tale pena si applica sempre anche per i reati previsti dagli articoli 697, 698 e 699 del codice penale ” ».

Il senatore Pace ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P A C E . Il mio emendamento, signor Presidente, onorevoli senatori, è perfettamente conforme, nel suo spirito, agli altri che sono in discussione. Sarei anzi d'accordo di votare per primo l'emendamento Alessi, la cui formulazione tecnicamente è forse più propria. L'emendamento Alessi però non è che il principio di un periodo, a cui poi deve seguire la norma sostanziale cioè il raddoppio della pena, talchè quella prima parte non sarebbe che il preambolo della disposizione nel suo complesso. Si porrà semmai un problema di coordinamento fra questo preambolo e il testo dell'articolo.

Signor Presidente, debbo notare un errore tipografico nel testo del mio emendamento: la citazione dell'articolo 698 per l'una e per l'altra ipotesi considerate nell'emendamento stesso, mentre il 698 va riferito solo alla

prima ipotesi, in quanto prevede l'arresto; pertanto in questo caso non è da prevedere che il solo raddoppio della pena analogamente a quanto previsto negli articoli 695 e 696 che irrogano la pena pecuniaria e la privazione della libertà personale cumulativamente.

P A L U M B O . Il 698 prevede o l'arresto o l'ammenda. Anche questo è alternativo.

P A C E . Evidentemente l'errore l'ho commesso io adesso; sta bene allora la formulazione attuale del testo del mio emendamento.

Per quanto riguarda poi l'osservazione del senatore Maris, a proposito della inclusione dei due reati di favoreggiamento, sarei d'accordo. Però qui mi fermerei. Infatti tanto il favoreggiamento personale che il favoreggiamento reale incidono in modo decisivo nella economia di questa particolare attività delittuosa. Ma non andrei oltre.

P R E S I D E N T E . Il senatore Alessi ha presentato un emendamento tendente a premettere al primo comma dell'articolo 7 le seguenti parole: « Qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione ».

Il senatore Alessi ha facoltà di svolgerlo.

A L E S S I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la sostanza del mio emendamento è comune a quella di tutti gli altri; la diversità attiene alla sistematica, più che ad altro. Mi vorrei però intrattenere sull'emendamento del senatore Kuntze. Sono d'accordo che per le persone appartenenti ad associazioni mafiose il reato ordinario di associazione per delinquere si debba qualificare mediante la previsione della aggravante specifica. E ciò in conformità a quanto abbiamo sempre sostenuto, e tuttora sosteniamo, che non ci sia identità tra associazione mafiosa e associazione per delinquere, altrimenti l'emendamento neppure si reggerebbe. Ma è vero che vi possono essere associazioni per delinquere di non mafiosi, di persone, cioè, che pur accordatesi con vincolo *sceleris* tuttavia non hanno quella nota di specifica pericolo-

sità che deriva dall'appartenenza ad associazioni mafiose, cioè a quel complesso ed insidioso mondo che ormai ci è noto. Io sono d'accordo, altresì, che anche le pene previste per il favoreggiamento siano aumentate riguardo agli appartenenti ad associazioni mafiose, ma non posso condividere il punto di vista dei colleghi proponenti l'emendamento perchè essi non hanno notato che, raddoppiando le pene, si perverrebbe a conclusioni davvero aberranti. Infatti, per il semplice favoreggiamento personale arriveremmo ad una pena fino ad otto anni. Il minimo penale edittale, nell'articolo 378, è di quindici giorni; ma il problema del raddoppio non si pone per il minimo da infliggere, bensì per il massimo.

Per il favoreggiamento reale si potrebbe pervenire alla inflazione della pena di dieci anni, cioè quasi quanto per un omicidio; per l'associazione per delinquere arriveremmo ad una pena edittale, per la prima parte dell'articolo, 21 anni, per la seconda parte di 10 anni e così via. Se si considerasse, poi, che queste pene sono ulteriormente aggravate quando il sodalizio è composto da più di dieci persone, allora arriveremmo a 30 anni, perchè l'aumento dell'aggravante è di un terzo. Io consiglierei pertanto di parlare soltanto di aumento di pena e non di raddoppio.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'emendamento dice: « aumentate », non dice: « raddoppiate ». Vengono invece raddoppiate le pene contravvenzionali.

A L E S S I . Non avevo inteso bene. In questo caso sono senz'altro favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti proposti.

L A M I S T A R N U T I . La Commissione esprime parere favorevole all'emendamento proposto dai senatori Kuntze, Maris, Rendina ed altri.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'emendamento proposto dal senatore Kuntze, nel

cui contesto potremmo inserire l'emendamento proposto dal senatore Alessi. Accettando l'emendamento del senatore Kuntze penso che si dia soddisfazione anche al senatore Pace, perchè con questo emendamento si armonizzano le disposizioni.

Quindi, secondo il parere del Governo, l'articolo dovrebbe assumere la seguente formulazione:

« Le pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli 378, 379 e 416 del codice penale sono aumentate e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698 e 699 del codice penale sono raddoppiate, se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misure di prevenzione.

È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

E mi permetterei di rivolgere agli onorevoli senatori un suggerimento: nella previsione del delitto io includerei anche l'articolo 435 del codice penale. È un articolo piuttosto severo che riguarda la fabbricazione e la detenzione di materie esplosive. Quindi potremmo dire: « Per i delitti preveduti negli articoli 378, 379, 416 e 435 del codice penale... ».

L A M I S T A R N U T I . La Commissione è favorevole.

M A R I S . Anche noi aderiamo al testo così modificato.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 7 che, con le modificazioni apportate dal Governo, risulta così formulato: « Le pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli 378, 379, 416 e 435 del codice penale sono aumentate e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698 e 699 del codice penale sono raddoppiate, se il fatto è commesso da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Gli altri emendamenti sono pertanto da considerare superati.

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Art. 8.

Non possono essere concesse licenze per detenzione e porto d'armi, nè per fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti; se già furono concesse devono essere revocate.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo, dei senatori Battaglia, Palumbo, Veronesi, Grassi, D'Errico, Bonaldi, Alcidi Boccacci Rezza Lea, Rotta, Trimarchi, Pasquato, Chiariello e Rovere, tende a sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:

« Alle persone specificate nella prima parte del precedente articolo non possono essere concesse licenze per detenzione o porto d'armi, nè per fabbricazione, deposito, vendita o trasporto di materie esplodenti, e, se già concesse, devono essere revocate.

Le stesse persone decadono di diritto dalle licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annuari all'ingrosso, dalle concessioni di acque pubbliche o dai diritti ad esse inerenti, nonché dalla iscrizione agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui fossero titolari ».

Il secondo emendamento, che è stato presentato dal senatore Alessi, tende ad inserire dopo le parole: « materie esplodenti » le altre: « a coloro che siano stati sottoposti, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione ».

Il senatore Palumbo ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

P A L U M B O . Mi permetto di richiamare anche nei riguardi degli articoli 8 e 9 quella tale condizione sulla quale si è da più parti insistito, e cioè che si tratti di persone nei riguardi delle quali è stato adottato provvedimento definitivo di misura di sicu-

rezza. Trattandosi, poi, negli articoli 8 e 9, di misure amministrative concernenti autorizzazioni, concessioni, licenze ed altro, parrebbe opportuno unificare i due articoli in modo da avere un contesto unico. Queste le ragioni dell'emendamento.

S C H I E T R O M A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C H I E T R O M A . Signor Presidente, sono contrario a che in questo articolo sia inserito il presupposto della misura di prevenzione. Se andiamo avanti così, sarebbe bene dire che questa legge si applica agli indiziati di appartenere alla mafia e a coloro che abbiano avuto dei provvedimenti definitivi di prevenzione. Mentre sono stato favorevole a questo presupposto per quanto riguarda gli articoli 6 e 7, in quanto in quel caso c'è un aumento di pena edittale, per l'articolo 8, che riguarda una questione esclusivamente amministrativa, ritengo sufficiente che si sia indiziati di appartenere ad associazioni mafiose perchè le licenze non vengano concesse e quelle concesse vengano revocate.

A L E S S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S I . Signor Presidente, sono d'accordo col senatore Schietroma. Ho presentato l'emendamento ma lo ritiro; è stato un errore, il mio.

P R E S I D E N T E . Senatore Palumbo insiste nel suo emendamento?

P A L U M B O . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Da parte del senatore Alessi è stato proposto un articolo 8-bis. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario* :

Art. 8-bis.

« Le pene stabilite dalla legge per l'omessa denuncia d'armi e per l'abusivo porto di esse senza l'autorizzazione sono triplicate ove si tratti di fucile mitragliatore o fucile a canne mozzate, posseduti o trasportati in violazione della legge o delle disposizioni dell'Autorità da parte di persona sottoposta a misure di prevenzione con provvedimento definitivo ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Alessi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A L E S S I . Se vorremo cogliere un aspetto sintomaticamente inequivoco dell'organizzazione della malvivente, stando ai dati della statistica, lo rinveniremo nell'arma propria di questi aggregati, e cioè il fucile a canne mozzate oppure il fucile mitragliatore. Qualsiasi giustificazione del possesso di un'arma di questo genere è impossibile, specialmente per quanto riguarda il fucile a canne mozzate, arma quant'altro mai insidiosa di carattere criminoso. Un fucile ordinario può servire per la caccia, può servire per la difesa, servirà anche per l'offesa; ma il fucile a canne mozzate è l'arma tipica di colui che prepara l'aggressione, dissimulando l'arma magari sotto la giacca, in modo da non poter essere indiziato. Infatti il fucile a canne mozzate si dissimula facilmente.

Altrettanto dicasi per il fucile mitragliatore: il suo possesso non ha giustificazione alcuna, nemmeno quella dell'ordinaria difesa. D'altra parte, non solo la pericolosità indiziante, ma la pericolosità reale del possesso di queste armi è grande per cui le pene previste dal nostro codice sono del tutto inadeguate alla esigenza repressiva. Ecco perchè io chiedo che in questi casi la pena venga, non già raddoppiata, ma triplicata.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei che il senatore Alessi chia-

risse un punto; cioè se questa norma — che il Governo certamente approva e che, anzi, vorrà allargare nella previsione — vale per tutti quanti o soltanto per le persone già precedentemente indiziate.

A L E S S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S I . Se potessimo applicare questa norma indiscriminatamente a tutti i cittadini della Repubblica, io sarei d'accordo.

Ritengo invece essenziale la delimitazione ai già colpiti da sanzioni di polizia a causa dell'articolo 1 della nostra legge, contro la cui formulazione io sostenni invano una battaglia. Infatti, se noi applicassimo la norma senza questa discriminazione, si perverrebbe all'inconveniente procedurale, per me grave, illustrato in occasione della discussione dei precedenti articoli: dedurremmo dinanzi a un giudice di grado inferiore — il Pretore — per via dell'aggravante una motivazione in fatto il cui accertamento è di competenza di una Sezione speciale del Tribunale. Se volessimo applicare la misura proposta nei confronti della generalità dei cittadini, senza implicare la qualifica di indiziato di appartenere alla mafia, io sarei d'accordo; sarei d'accordo, cioè, che si eliminasse qualsiasi elemento limitativo dell'applicazione della norma. Si potrebbe dire: il possesso di questo tipo di armi per chiunque, sia o no indiziato, implica l'aumento della pena fino al triplo. Ma se si fa riferimento soltanto ai soggetti menzionati all'articolo 1 come destinatari della norma si ripropongono tutte quelle questioni di ordine costituzionale cui abbiamo precedentemente accennato.

In conclusione, o si elimina l'ultima parte — e concordo — però soggiungendo che la norma non si coordina con l'articolo 1 ma si applica nei confronti di tutti i cittadini; o, se si deve fare una catalogazione, non possiamo che ripetere la sostanza dei miei precedenti emendamenti più volte illustrati.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di una legge per la prevenzione e la repressione del fenomeno mafioso in Sicilia. Abbiamo speso fiumi di parole per contenere in questo ambito la legge; non vorrei che la stanchezza dell'ultima ora ci portasse improvvisamente fuori da questi limiti, che nella nostra coscienza e nel nostro impegno ci siamo volontariamente fissati. La pena non può essere triplicata per chiunque, ma soltanto per coloro che sono stati sottoposti, perchè mafiosi, ad una misura di sicurezza divenuta definitiva.

Mi permetto un'osservazione di carattere formale. Dice l'emendamento: « Le pene stabilite dalla legge per l'omessa denuncia d'armi e per l'abusivo porto di esse senza l'autorizzazione... ». Io toglierei il « senza l'autorizzazione ». Seguita il testo: « sono triplicate ove si tratti di fucile mitragliatore o fucile a canne mozzate, posseduti o trasportati... ». Io salterei direttamente a: « da parte di persona sottoposta a misure di prevenzione con provvedimento definitivo », sopprimendo le parole « in violazione della legge o delle disposizioni dell'autorità ». È chiaro infatti che si tratta di omessa denuncia o di porto d'armi abusivo.

A L E S S I . Concordo.

S C H I E T R O M A . Anch'io concordo con quanto ha detto il senatore Maris.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero suggerire anch'io una modifica: aggiungere, dopo le parole « ove si tratti di fucile mitragliatore o fucile a canne mozzate », le altre « o bombe ». La bomba è l'arma tipica del reato di strage.

P A F U N D I . Per completare, occorrerebbe aggiungere ancora: « o altre materie esplodenti ».

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo.

A L E S S I . Anch'io concordo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

L A M I S T A R N U T I . La Commissione è favorevole all'emendamento del senatore Alessi, con le modificazioni proposte dai senatori Maris e Pafundi e dall'onorevole Sottosegretario.

Suggeriamo un'ultima correzione formale: sostituire alla parola « posseduti » l'altra « detenuti ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 8-bis proposto dal senatore Alessi, che, con le modificazioni proposte, risulta del seguente tenore: « Le pene stabilite dalla legge per l'omessa denuncia d'armi e per l'abusivo porto di esse sono triplicate ove si tratti di fucile mitragliatore o fucile a canne mozzate o bombe o altre materie esplodenti detenuti o trasportati da parte di persona sottoposta a misure di prevenzione con provvedimento definitivo ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'articolo 9. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 9.

Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse inerenti, nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte

dei senatori Rendina, Kuntze, Maris, Caruso, Morvidi, De Luca Luca, Orlandi, Gramegna e Cipolla. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario* :

« Aggiungere, in fine, il seguente comma :

" Le autorità cui è demandato di adottare tali provvedimenti dovranno farne segnalazione agli uffici finanziari competenti per territorio, i quali dovranno procedere alla revisione degli accertamenti dei redditi delle persone di cui al precedente comma anche se definitivi " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Rendina ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R E N D I N A . Chiarirò brevissimamente la finalità del nostro emendamento, signor Presidente e onorevoli colleghi. Più che di una aggiunta, si tratta di un'integrazione dell'articolo 9; infatti l'articolo 9 prevede una serie di misure di ordine amministrativo, quali la decadenza di diritto delle licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore e così via e non prevede, invece, alcun provvedimento di ordine finanziario.

A questa lacuna potrebbe ovviare l'emendamento presentato da me insieme ad altri colleghi, con il quale vorremmo rendere obbligatoria, per le autorità cui è demandato di adottare i provvedimenti che ho sopra ricordato, la segnalazione degli stessi agli uffici finanziari. Mi pare che si tratti di un emendamento che dovrebbe essere accettato senza difficoltà. L'opportunità politica di esso, la sua ragion d'essere, è tutta nella considerazione semplicissima che generalmente questi mafiosi hanno tratto i maggiori lucri proprio dalla loro illecita attività, cioè attraverso un'attività che si è protratta molte volte nel tempo, a danno altrui, a danno della Pubblica Amministrazione, a danno di cittadini onesti.

L'emendamento in questione dovrebbe appunto consentire una revisione delle condizioni finanziarie di costoro; e mi pare, ripeto, che non sia tale da poter determinare nessuna preoccupazione, rappresentando esso

un'aggiunta utile a quei provvedimenti amministrativi previsti all'articolo 9.

P A F U N D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A F U N D I . Per quanto lodevole sia l'intendimento dei presentatori dell'emendamento in esame, a me pare che esso sia superfluo in quanto ci sono delle leggi dello Stato che stabiliscono le competenze per accertare i redditi e così via.

M A R I S . Però un emendamento simile l'aveva presentato anche lei in Commissione, senatore Pafundi!

P A F U N D I . Noi recentemente a mezzo di un colonnello di finanza abbiamo fatto guadagnare allo Stato 400 milioni; sappiatelo, questo, come nostra modesta benemerita. Mi pare che con questo emendamento esorbitiamo dal nostro campo.

M A R I S . Ma qui si tratta di colpire ricchezze male accumulate e noi chiediamo solo che questi provvedimenti siano segnalati agli uffici finanziari i quali potranno perseguire, appunto, le ricchezze accumulate illecitamente.

P A F U N D I . Noi abbiamo avuto anche dei colloqui con i Ministri delle finanze e del tesoro, e posso assicurare che con le leggi attuali, se applicate, si arriva allo stesso fine. Aggiungendo la norma proposta dal senatore Rendina a me pare che si finisca per snaturare il provvedimento.

R E N D I N A . Il nostro emendamento è un corollario, per così dire, dell'articolo 9, che altrimenti rimarrebbe monco ed anche privo di conseguenze efficaci.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

L A M I S T A R N U T I . Il parere della Commissione è contrario. Ci sembra che lo

234ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 FEBBRAIO 1965

emendamento sia superfluo ed anche restrittivo, perchè la revisione, quando vi sia stata frode, dovrebbe essere fatta nei confronti di tutti.

M A R I S . Ma a maggior ragione contro i mafiosi!

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo, signor Presidente, pur rendendosi conto delle buone ragioni che hanno suggerito l'emendamento, è di parere contrario per i motivi che dirò. Il Governo sarebbe dell'avviso che un emendamento di questo genere potrebbe essere più utilmente adottato al termine delle conclusioni della Commissione d'inchiesta. A mio parere — ed esprimo un parere personalissimo — la revisione dei redditi non dovrebbe colpire soltanto l'indiziato di appartenere ad associazione mafiosa, ma anche i familiari. Infatti questi individui non sono gli intestatari dei propri beni perchè, se hanno accumulato delle ricchezze, le hanno intestate alla moglie, ai figli e così via. Il problema quindi è molto diverso, e noi non vorremmo che, con questa disposizione, si facesse un buco nell'acqua non approdando a nulla e facendo ridere coloro che hanno imboscato i loro patrimoni malamente acquisiti.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Se si tratta di accantonare l'emendamento ai fini di affrontare la materia alla conclusione dei lavori della Commissione antimafia, e con l'intesa che sentiamo tutti la necessità (e lo ha affermato ora il rappresentante del Governo) di colpire anche la ricchezza accumulata con sistemi mafiosi rivedendo gli accertamenti fiscali anche se definitivi a carico di costoro, ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Da parte dei senatori Cipolla, Maris ed altri, è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere, in fine al disegno di legge, il seguente articolo: « Il cittadino diffidato a norma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, può ricorrere contro il provvedimento del Questore al Presidente del Tribunale, a norma dell'articolo 4 della sopracitata legge ».

Il senatore Maris ha facoltà di svolgerlo.

M A R I S . Con l'articolo 4 abbiamo introdotto la possibilità di raddoppiare il fermo e di applicarlo anche in casi non previsti dal codice di procedura penale nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alla diffida del Questore; abbiamo cioè stabilito uno stato giuridico particolare per colui che è diffidato, il quale non sarà più nelle condizioni degli altri cittadini, avrà uno stato diverso, perchè per lui il fermo potrà essere raddoppiato, cioè potrà essere applicato in modo diverso che per gli altri cittadini. Non è concepibile, nel quadro dei principi generali dell'ordinamento positivo italiano, consentire che un individuo che si vede modificare lo stato giuridico non possa adire il magistrato per avere certezza di diritto sul suo stato. Quindi noi, per essere fedeli alla linea che abbiamo seguito fino a questo momento, dobbiamo consentire che i cittadini ammoniti possano ricorrere al magistrato per rimuovere questo ammonimento ove esso sia infondato e ripristinare la loro uguaglianza con gli altri cittadini agli effetti della legge.

S C H I E T R O M A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C H I E T R O M A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento è l'eco delle preoccupazioni che avevo espresso, sia in Aula che nei discorsi tra di noi, sull'articolo 4. Ma non possiamo accoglierlo in que-

sto provvedimento, perchè abbiamo sempre respinto qualunque modifica al testo della legge del 1956 e anche perchè, tra l'altro, metteremmo addirittura in condizioni di favore gli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose. È chiaro che ciò deve essere oggetto eventualmente di una proposta autonoma di legge di modifica della legge del 1956, sempre che la Camera non modifichi poi l'articolo 4 che noi abbiamo approvato. (*Commenti*).

P A F U N D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A F U N D I . Senatore Maris, lei ha detto di voler essere coerente con una linea, ma mi pare che questa linea giunga a posizioni opposte a quelle che noi vogliamo acquisire. Dobbiamo preoccuparci innanzi tutto di tenere la legislazione nell'alveo dei principi generali del diritto. Come si può proporre all'Autorità giudiziaria un'impugnazione contro un provvedimento amministrativo...

M A R I S . Ritiriamo l'emendamento, senatore Pafundi.

P A F U N D I . La ringrazio.

P R E S I D E N T E . L'ultimo emendamento proposto è quello dei senatori Jodice, Gatto Simone e Poët, tendente ad aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 9-bis.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

L A M I S T A R N U T I . La Commissione è favorevole.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 9-bis.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

A L E S S I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero esprimere, come senatore di un collegio della Sicilia e come siciliano, la piena soddisfazione per il disegno di legge che stiamo per approvare nel suo complesso. Ribadendo quello che è stato scritto nella pregevole relazione del senatore Tessitori, aggiungerò che certamente nessuno di noi si illude che questa legge costituisca lo strumento idoneo per distruggere la mafia. Noi, con questa legge, abbiamo soltanto corretto qualche insufficienza e colmato qualche lacuna. Quello che giova, però, è lo spirito della legge; giovano soprattutto gli strumenti attribuiti alle autorità per riequilibrare il potere dello Stato rispetto alla prepotenza di alcuni cittadini. Avremmo voluto che della utilità di queste norme si giovasse l'intera Nazione e non una sola parte di essa.

Se qualcuno di noi si è battuto nel corso di questa discussione, non è stato per attenuare, in un modo qualsiasi, l'incisività della legge rispetto alla malavita organizzata, ma perchè si è voluto che il rispetto della legittimità assicurasse in Sicilia l'isolamento di questa parte della nostra società che la disonora tutta, perchè si è voluto che non si creassero delle solidarietà con questo settore indegno della società siciliana da parte di coloro che avrebbero potuto essere vittime di alcune disposizioni scoperte ed incostituzionali, disposizioni che sono state oramai emendate.

E perciò, nel dichiarare questo mio apprezzamento, desidero anche dire al Senato che la Sicilia accoglierà con fiducia le nuove norme da noi deliberate.

P A L U M B O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A L U M B O . I senatori di parte liberale, più volte intervenuti nella discussione del disegno di legge ora in votazione, hanno manifestato il loro pensiero in merito alle misure che si stanno per adottare per combattere la mafia. Si è senz'altro favorevoli agli scopi che si intende perseguire; si è anche favorevoli all'aggravamento dei provvedimenti di prevenzione e punitivi che hanno come destinatari i partecipanti alle associazioni criminali mafiose. Non possiamo però non insistere nelle riserve già fatte e che riguardano non i fini da perseguire, non i mezzi da adoperare, ma la struttura tecnico-giuridica delle norme di applicazione.

Ci si dice che bisogna confidare nella saggezza e nella prudenza degli organi investiti del potere di attuare le disposizioni del disegno di legge in votazione: organi della Magistratura, organi della Polizia di sicurezza e dell'Arma dei carabinieri, organi della Pubblica Amministrazione. Diciamo che confidiamo appieno nel senso di misura di tali organi competenti; ma meglio sarebbe stato se le norme della legge fossero state strutturate in modo da garantirci, non dirò contro abusi (chè a questo non vogliamo affatto credere), ma contro ogni possibilità di errore, sia nell'interpretazione delle norme, sia nella configurazione delle situazioni di fatto alle quali esse norme vanno applicate.

Non si tratta quindi di indulgere verso la delinquenza: solo non vorremmo che le misure predisposte potessero anche, per mero errore, ritorcersi a danno degli onesti.

Con tali precisazioni, che compendiano quanto è stato detto dai senatori di parte liberale nella discussione del disegno di legge, confermo il nostro voto favorevole, rinnovando l'augurio che gli aggravati strumenti preventivi e di Polizia possano corrispondere alla speranza in essi riposta nella lotta contro la mafia.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, prima di passare alla votazione del disegno

di legge nel suo complesso, devo ricordare che erano stati accantonati i tre emendamenti riguardanti il titolo del provvedimento. Io penso che i senatori Pace, Battaglia e Alessi li ritireranno.

A L E S S I . Poichè sono sicuro che l'emendamento non verrebbe approvato, io lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Poichè anche i presentatori degli altri emendamenti non insistono, metto ai voti il titolo nel testo proposto dalla Commissione, di cui do lettura: « Disposizioni contro la mafia ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Con l'avvertenza che la numerazione degli articoli dovrà essere modificata a causa degli emendamenti approvati, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Per lo svolgimento di una interrogazione

F I O R E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I O R E . Onorevole Presidente, la scorsa settimana ho presentato un'interrogazione (637) concernente la notizia del prelevamento di altri 160 miliardi dal Fondo adeguamento pensioni, oltre agli 800 che lo Stato ha già prelevato distogliendoli dalla loro naturale destinazione. Poichè anche questo nuovo salasso che si intende portare al Fondo adeguamento pensioni è suscettibile di porre degli ostacoli all'aumento delle pensioni stesse, e poichè d'altro canto il Governo ha mancato al suo impegno non presentando entro il 31 dicembre 1964 il disegno di legge in materia, chiedo che la mia interrogazione venga posta all'ordine del giorno al più presto, possibilmente domani o al massimo martedì prossimo, perchè la cosa interessa sei milioni di cittadini italiani che si trovano

alla miseria e alla fame con pensioni medie di circa 17 mila lire e milioni di pensionati che riscuotono 12 mila e 15 mila lire mensili. Questo è uno degli scandali più grossi che vi siano in questo momento nel nostro Paese. La questione è di tale importanza e di tale portata che credo il Governo abbia il dovere di venire a dirci perchè intende prelevare ancora altri 160 miliardi.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi farò premura di riferire la sua richiesta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Annuncio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

G E N C O , *Segretario*:

Al Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica, dinanzi alle voci che denunciano un generale rallentamento delle ricerche scientifiche nei vari settori ai quali è legato lo sviluppo delle conoscenze teoriche e delle pratiche applicazioni nel campo della fisica, della chimica, della medicina, gli interpellanti chiedono di conoscere qual è la situazione effettiva delle ricerche scientifiche in Italia e quali prospettive si schiudano per l'avvenire sotto l'indirizzo e lo stimolo che il Ministro per la ricerca scientifica è in grado di attuare (249).

CRESPELLANI, SCHIETROMA

Al Ministro delle partecipazioni statali, con riferimento anche a precedenti richieste di cui l'ultima del 26 dicembre 1964 (interrogazione a risposta scritta n. 2516) per conoscere con la massima chiarezza gli intenti del Governo nei confronti del cantiere navale S. Marco (CRDA) di Trieste. L'interpellante fa particolare riferimento alla notizia, pubblicata da vari giornali, del 28 gennaio 1965, in merito ad una conversione di attività o ad una sospensione totale dell'attività di questo stabilimento prevista dal piano economico approvato dal Consiglio dei ministri per gli anni 1965-69. La notizia

ha suscitato vivissimo allarme fra le maestranze del cantiere e nella cittadinanza ed è stata oggetto della preoccupata attenzione della Conferenza economica comunale (250).

VIDALI

Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere come si propongano di dare attuazione alla precisa e documentata richiesta con la quale, fin dal 2 aprile 1963, la Corte dei conti li ha sollecitati a provvedere, secondo la loro competenza, ad assicurare che l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro uniformi la propria gestione a criteri e principi contabili, amministrativi e patrimoniali corrispondenti a precisione, correttezza e legalità, richiesta lasciata fino al gennaio 1964 del tutto inevasa nei confronti dell'alta Magistratura che l'aveva inoltrata e di fatto a tutt'oggi rimasta insoddisfatta, benchè nei formularla la Corte dei conti avesse rilevato:

1) che l'ANMIL ha trasmesso il consuntivo 1961 oltre il termine di legge e soltanto dopo averne ricevuto l'ordine dalla Sezione di controllo competente;

2) che tale conto consuntivo è stato approvato dal Presidente dell'Associazione in difetto dei normali organi statutari;

3) che tale rendiconto presenta inesattezze di impostazione contabile ed errori materiali, oltre ad essere corredato da prospetti in contrasto fra di loro;

4) che le spese di funzionamento della Associazione rappresentano il 68,4 per cento delle entrate ed assorbono l'86,3 per cento del totale delle uscite, « dati che sono rivelatori di una situazione di squilibrio » (Corte dei conti) e che denunciano un processo degenerativo della istituzione, ridotta quasi esclusivamente a nutrire se stessa e cioè il proprio apparato, nel completo abbandono dell'attività assistenziale e materiale, che è invece tassativamente inserita dalla legge 21 marzo 1958, n. 335, tra le sue finalità statutarie.

Il tutto conseguenza inevitabile e prevista della struttura antidemocratica dell'Associazione, fatta con le investiture dall'alto di

persone inamovibili dal loro feudo geloso e incontrollato (251).

TERRACINI

Al Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica, al fine di conoscere quali siano gli intendimenti del Governo circa provvedimenti ed iniziative, cosiddetti tecnici, atti a rimuovere le condizioni negative che sono alla base dell'attuale bilancia dei pagamenti (quale è stata elaborata recentemente dall'Ufficio italiano cambi); chiedono altresì di conoscere se non sia tra i propositi del Governo di provvedere alla eliminazione o almeno alla riduzione dell'eccessivo disperdersi delle forze umane e di laboratorio responsabili della ricerca scientifica e tecnologica italiana e ciò all'evidente scopo di ottenere il massimo di rendimento dei mezzi di finanziamento che afferiscono in totale al settore considerato (252).

ALBERTI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia, per sapere quali passi diplomatici abbiano intrapreso presso il Governo della Repubblica federale tedesca e presso quell'Autorità giudiziaria per sostenere la denuncia presentata alla Magistratura di Stoccarda dall'onorevole Biancani, deputato di Cuneo, e dal signor Prunotto, entrambi resistenti del Cuneese, contro l'ex maggiore delle S.S. Joachin Peiper, criminale nazista, responsabile delle atrocità e degli assassini perpetrati a Boves (Cuneo), e delle distruzioni causate a quella gloriosa città, culla della Resistenza, con reiterati incendi e operazioni di carri armati, che ebbero come momenti salienti gli episodi citati nella motivazione della medaglia d'oro al valor militare assegnata alla città martire, così precisati: « il 19 settembre 1943 col primo sacrificio di 45 cittadini trucidati e 350 case incendiate » e « nelle quattro gloriose giornate del gennaio 1944, durante le quali venivano incendiate altre 500 case e cadevano combattendo 157 cittadini partigiani », fatti che si riferiscono al periodo in cui il maggiore Peiper comandava un battaglione di S.S. operante contro Boves e

metteva in opera i suoi piani criminali contro la popolazione civile per colpire i partigiani e stroncare la Resistenza che già si andava organizzando in quella zona contro l'occupazione nazista.

Sembra agli interpellanti che il sostegno che il Governo deve dare all'azione intrapresa dai due nominati resistenti del Cuneese, sia tanto più doverosa in quanto, dopo la fine della guerra, si era perduta ogni traccia dell'ex maggiore Peiper; e fu solo grazie all'opera paziente e tenace dell'onorevole Biancani e dei suoi collaboratori che fu possibile scoprire il nascondiglio del criminale nazista, il quale viveva tranquillo e indisturbato a Stoccarda, in una villa confortevole, avendo trovato compiacente sistemazione in un'impresa locale, sfuggendo ad ogni azione penale per i crimini commessi in Italia ed in altri Paesi.

Gli interpellanti chiedono inoltre di conoscere se il Governo non sia indignato e preoccupato dell'eventualità che il maggiore Peiper — come altri nazisti responsabili di crimini di guerra commessi in Italia — possa sfuggire alle sue responsabilità, ove rimanesse immutato il proposito preannunciato dal Governo di Bonn di fare operare la prescrizione, a partire dall'8 maggio 1965, a favore dei criminali nazisti rimasti finora impuniti; e se, pertanto, il Governo italiano — come già hanno fatto governi di altri Paesi che hanno subito l'occupazione nazista — non intenda chiedere al Governo della Repubblica federale tedesca, a nome dell'opinione pubblica italiana, di abbandonare tale proposito, affinché i responsabili possano essere in ogni tempo denunciati all'Autorità giudiziaria e perseguiti penalmente anche per i crimini commessi nei Paesi, ovunque essi abbiano operato: così per il maggiore della S.S. Peiper, come per quegli altri che potranno ancora esser individuati e denunciati per i crimini commessi in Italia, e ciò perchè « l'epico esempio di eroismo e di olocausto » della gloriosa Resistenza di Boves suoni « monito alle generazioni future » (253).

POLANO, ALBARELLO, SCHIAVETTI, CARUSO

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e del commercio, per sapere se non intendano intervenire energicamente presso l'Eridania zuccheri, perchè essa ritiri gli ingiustificati licenziamenti di 52 operai, effettuati nei giorni scorsi, nello stabilimento di Pontelagoscuro (Ferrara), dopo aver dato assicurazione ai sindacati ed allo stesso Ministero del lavoro, in occasione di numerosi trasferimenti precedentemente operati, che la raffineria — la cui chiusura determinerebbe la necessità dei licenziamenti suddetti — sarebbe stata mantenuta in attività.

Mentre si fa rilevare che la situazione del settore — che notoriamente non è in crisi, ma, stante l'insufficienza della produzione rispetto al fabbisogno nazionale, ha invece necessità di un'ulteriore espansione — non giustifica in alcun modo la chiusura della raffineria, si fa osservare altresì che anche il solo funzionamento della distilleria non verrebbe assicurato dai 50-55 operai che rimarrebbero nello stabilimento, essendo invece necessario un organico di 100 maestranze.

Gli interpellanti richiamano l'attenzione del Governo sulla gravità della situazione che questi licenziamenti determinano su tutta l'economia di questo operoso sobborgo della città di Ferrara, la cui popolazione si è stretta unanime attorno agli operai che si sono visti costretti ad occupare la fabbrica per difendere il loro posto di lavoro.

Tale unità è testimoniata non solo dalla posizione unanime dei sindacati della CGIL, della CISL e della UIL, ma di tutti i partiti democratici (DC - PCI - PSI - PSDI - PSIUP - PRI) che hanno votato un significativo ordine del giorno in cui oltre alla solidarietà coi lavoratori colpiti si esprime l'esigenza di un intervento pubblico che valga ad assicurare finalità sociali e collettive a questo vitale settore dell'economia nazionale (254).

TORTORA, ROFFI, TEDESCHI

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G E N C O , Segretario:

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti urgenti e definitivi intenda prendere per risolvere una buona volta il problema della difesa del litorale ferrarese, la cui continua erosione — in questi ultimi tempi aggravatasi — mette in pericolo non solo il litorale medesimo, ma vaste plaghe del territorio circostante, come più volte denunciato dalle organizzazioni politiche e sindacali e dagli enti locali, nonché da parlamentari di ogni partito e ancora recentemente dal Consorzio di bonifica Valle Isole e minori, che declina in particolare pubblicamente ogni responsabilità per eventuali cedimenti degli argini vallivi, che sarebbero inevitabili ove non si provvedesse con estrema urgenza (647).

ROFFI

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere di fronte al nuovo atto criminoso, ultimo di una lunga serie verificatasi in numerose città d'Italia, effettuato con bomba al tritolo, alle ore una del 3 febbraio 1965 contro la sede della Camera del lavoro di Reggio Calabria;

per conoscere inoltre se non ritenga sottoporre ad immediata inchiesta l'Autorità di polizia per il comportamento assunto nei confronti della lotta sindacale in corso da alcune settimane, condotta dai coloni reggini per la divisione del prodotto del bergamotto, comportamento che obiettivamente stimola la tracotanza e le provocazioni degli agrari locali, che giungono perfino ad usare le armi da fuoco contro quei lavoratori (648).

TERRACINI, SCARPINO, SPEZZANO,
DE LUCA Luca, GULLO

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per conoscere se intenda prontamente intervenire al fine di avviare a rapida soluzione la vertenza in atto, sostenuta da tutte le organizzazioni sindacali, per una più equa ripartizione del prodotto del bergamotto in favore dei coloni reggini, onde evitare che per la caparbia intransigenza degli agrari locali il prodotto, ormai giunto a maturazione,

vada perduto con grave danno per l'economia locale e nazionale (649).

TERRACINI, SCARPINO, SPEZZANO,
DE LUCA Luca, GULLO

Al Ministro della difesa, per sapere se conosca che è in libera vendita un disco microsolco di cinico incitamento a disprezzare, in pace e in guerra, il dovere militare; se non intenda stroncare, col sequestro del disco, tale propaganda in contrasto con lo spirito e gli obblighi delle sue funzioni di Ministro della difesa, tanto più in quanto tale disco è inciso per le edizioni musicali dell'« Avanti! », organo ufficiale di quel PSI del quale il Ministro della difesa ha come Sottosegretario un alto esponente.

Per rendere più sollecita la identificazione del deplorabile disco se ne trascrive il ritornello cantato da Maria Monti: « Se la NATO chiama, dille che ripassi — se la patria chiama, lasciala chiamare — se poi la patria chiede — di darle la tua vita — allora rispondi che la vita — per ora serve a te » (650).

GRAY

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti ha disposto contro i criminali attentati della Camera confederale del lavoro di Reggio Calabria che nella notte del 3 febbraio 1965 hanno portato all'esplosione di una bomba al tritolo, provocando gravi danni all'edificio.

Se non ravvisa che tale vile attentato dinamitardo sia da imputare alla campagna di odio e di violenza fomentata dagli agrari che si ostinano a negare ai lavoratori dei campi un ragionevole accordo che consenta loro il diritto ad una vita da uomini e non da bestie (651).

MORABITO

Al Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se (in relazione alla costruzione di un nuovo gasdotto dell'ENI dalla zona dei giacimenti di Vasto a Napoli) si sia riservato un ragionevole contingente per le esigenze locali, provinciali e regionali —

e, nel caso certamente positivo (non essendo dato pensare il contrario), di quale entità — non solo per l'impiego di tale fonte energetica alla stregua delle attuali esigenze, ma per il suo prevedibile impiego nello sviluppo dei piani di industrializzazione, che dall'entità e dalla prospettiva di tale possibile utilizzazione riceve l'avvio e l'impulso per nuovi insediamenti e nuove realizzazioni (652).

PACE

Ai Ministri dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sono a conoscenza che lo sciopero, sospeso ma non ancora definitivamente scongiurato, dei 70 mila elettrici dipendenti dall'Enel, qualora fosse applicato con estremo rigore ed indiscriminata estensione, apporterebbe danni incalcolabili all'economia privata e nazionale per quanto riguarda il patrimonio delle Aziende florovivaistiche, che sono particolarmente numerose nella « Riviera dei fiori ».

L'interrogante chiede che, sia pure nel rispetto del diritto di sciopero, venga garantita la continuità dell'erogazione dell'energia elettrica occorrente per salvaguardare un così ingente patrimonio florovivaistico, e che siano impartite urgentemente disposizioni idonee di emergenza per evitare il segnalato ingente ed irreparabile danno (653).

CASSINI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per conoscere se in vista delle ventilate modifiche al codice della strada il Governo non intenda predisporre un progetto di legge che preveda:

1) patenti di guida speciali per i conduttori di veicoli che superano i 150 Km.-ora di velocità;

2) concessione di patenti di guida limitata ai giovani di 16 anni compiuti, che dovranno però essere accompagnati da persona provvista di regolare patente;

3) istituzione di una patente di guida di colore diverso dalla definitiva, della durata di un anno, ai nuovi patentati, composta di quattro tagliandi che potranno essere ritirati a vista dagli agenti dell'ordine per infrazioni al codice della strada;

4) obbligatorietà dell'assicurazione per tutti i mezzi ammessi alla libera circolazione sulle pubbliche strade;

5) istituzione di un premio di solidarietà nazionale per le vittime di incidenti stradali i cui responsabili non siano identificabili (654).

FANELLI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro, per sapere se, in considerazione del diffuso stato di bisogno specie per la tarda età degli ex combattenti della guerra 1915-18 ad oggi sopravvissuti, e del dovere di concedere loro, più ancora di un compenso economico purtroppo limitato, e in qualunque modo sempre impari al valore e al sacrificio, un attestato di riconoscenza nazionale, che deve precedere la prossima ricorrenza del cinquantenario del 24 maggio 1915;

non ritengano di disporre con urgenza la corresponsione di un « assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 » soddisfacendo in tale modo la legittima attesa dei superstiti combattenti e della parte più sensibile della pubblica opinione, che non sa darsi ragione del fatto che, tra tante richieste rivolte al Governo, soltanto quelle degli ex combattenti siano costantemente disattese (655).

ARTOM, BERGAMASCO, BONALDI,
BOSSO, PALUMBO, VERONESI

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri, per conoscere se — in relazione alle celebrazioni per il XX Anniversario della Resistenza e della Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista — siano previste da parte del Governo onoranze alla memoria delle vittime italiane della deportazione nazista con l'invio di delegazioni del Governo nei campi di concentra-

mento nazisti dove sono periti migliaia di cittadini italiani deportati, e precisamente: a Ravensbruck (campo di deportazione per donne), a Sachsenhausen, a Buchenwald nel territorio della Repubblica democratica tedesca: campi trasformati ora in monumenti per onorare la memoria delle vittime del nazismo e dove sono stati istituiti sacrari e settori dedicati ai cittadini italiani ivi periti.

Come pure ai campi di Dachau e Mauthausen nel territorio della Repubblica federale tedesca, ed in altri campi;

e se non intenda, a mezzo di tali delegazioni, far deporre, là dove sono ricordate le vittime italiane, corone e targhe marmoree, le quali, in occasione del XX Anniversario della Liberazione, attestino l'omaggio perenne e commosso del popolo italiano alla memoria dei connazionali periti nei campi di deportazione nazista, per aver resistito alla barbarie hitleriana (656).

POLANO, ALBARELLO, LEVI, MASCIALE,
MARIS, MORVIDI, VIDALI

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere quali delle graduatorie disposte in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831, siano rimaste inoperanti e per quali motivi; e per conoscerne gli intendimenti al fine di sanare la situazione nell'interesse della scuola e degli insegnanti (2638).

ROMANO, PIOVANO

Al Ministro dell'interno, per sapere se non ritenga di dover intervenire presso il Prefetto di Salerno, perchè voglia sollecitamente promuovere la convocazione del Consiglio comunale di Cava de' Tirreni, non ancora avvenuta, benchè siano trascorsi più di settanta giorni dalla data delle elezioni amministrative;

per sapere, inoltre, se non ritenga che si debbano annullare tutte le deliberazioni nel frattempo adottate dalla Giunta municipale, carente di poteri, sia per la decadenza dal mandato, sia per il decesso di uno dei

suoi componenti, sia infine per la mancata rielezione di alcuni suoi membri. (2639).

ROMANO

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non intenda riaprire il termine per la denuncia del vino come già è stato provveduto negli anni scorsi, sì da non pregiudicare eccessivamente i coltivatori che, per dimenticanza, non hanno provveduto a presentarla tempestivamente (2640).

MORVIDI

Ai Ministri dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale per sapere:

1) se siano a conoscenza che il pastificio Tanzi e Casillo di Torremaggiore (Foggia) ha preavvisato di licenziamento tutti i propri dipendenti; tale provvedimento è un gravissimo colpo non solo per i lavoratori interessati e per le loro famiglie, ma anche per l'intera economia della cittadina, oltre che per la situazione generale particolarmente disastrosa da un raccolto agricolo rovinato dalle grandinate;

2) se ritengano di dover intervenire in merito ed in qual modo (2641).

CONTE, KUNTZE

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga opportuno, anche in vista dello sviluppo turistico, a cui è destinata la provincia di Foggia, sia per le importanti iniziative turistiche in atto, sia per le sue attrattive naturali, sia per il crescente interessamento dei turisti italiani e stranieri, di adottare gli opportuni provvedimenti per la creazione di un centro provinciale e di uno di addestramento professionale per lavoratori di alberghi e mensa, quale mezzo idoneo alla formazione di nuove leve per la grave carenza esistente nella provincia di personale idoneo a svolgere attività turistiche e alberghiere (2642).

CONTE, KUNTZE

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere:

1) per quali ragioni la cooperativa « Daunia Latte » è stata inquadrata, con disposizione del Ministero del lavoro, fra le aziende marginali dell'agricoltura. Tale cooperativa, costituita da un ristretto numero di soci capitalisti, gestisce una vera e propria azienda industriale e commerciale, per la raccolta, la pastorizzazione, la trasformazione e la vendita del latte, sia ai negozianti che direttamente al pubblico, nella città di Foggia, nonché nei più importanti centri della provincia. La maggior parte del latte raccolto e lavorato è di provenienza non sociale. Tanto ciò è vero che l'Amministrazione comunale di Foggia ha nel suo programma la municipalizzazione di detta azienda;

2) se il Ministro interrogato è a conoscenza che la cooperativa sopracitata aveva a suo tempo chiesto al suo Ministero di non essere più considerata azienda industriale, ma azienda agricola; che in seguito a tale richiesta ha sospeso il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali per i propri dipendenti da circa un anno; che, intervenuta la decisione del Ministero, solo parzialmente favorevole alla tesi della cooperativa, la stessa, invece di regolare la posizione assicurativa dei propri dipendenti, effettuando il pagamento dei contributi dovuti a mezzo dei GS 2 agr., ha versato, a titolo di acconto, due milioni all'Ufficio dei CAU, cercando in tal maniera di costituire un fatto compiuto a sostegno della propria tesi, mentre per lo stesso periodo tratteneva ai propri dipendenti la parte di contributi ad essi addebitabili;

3) quali provvedimenti intende prendere in merito (2643).

CONTE, KUNTZE

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se risponda a verità la notizia insistentemente ricorrente di una ingiustificata variazione al tracciato della autostrada del Brennero per il tratto riguardante l'attraversamento di Bolzano.

Come è noto, il piano regolatore della città di Bolzano ha previsto, per l'attraver-

samento dell'autostrada del Brennero, un tracciato svolgentesi quasi per intero nell'alveo dell'Isarco, tangenzialmente all'argine di sinistra del fiume che delimita a nord la zona industriale.

Ora invece tale soluzione sarebbe variata: secondo un nuovo progetto, la sede stradale verrebbe trasferita parallelamente a sè stessa, oltre l'argine, invadendo per larga parte le aree degli stabilimenti industriali. Ne consegue che tale soluzione arrecherebbe grave pregiudizio all'attività di tutte queste aziende (circa venti), le quali, fiduciose nella stabilità della loro ubicazione in una zona destinata per legge ad uso industriale, hanno ampliato, potenziato e organizzato i loro opifici, impiegando più di mille dipendenti.

A parte la valutazione di carattere economico sul cospicuo onere derivante dagli espropri conseguenti a questo nuovo tracciato, certo superiori a quelli del primo progetto, è evidente che con l'inevitabile cessazione di queste industrie verrebbe altresì a cessare un'importante fonte di occupazione, con danno irreparabile per un numero relevantissimo di famiglie di lavoratori.

Non si spiega in alcun modo come si possa prospettare una variante di questo genere una volta che lo Stato ha voluto costituire, per lo sviluppo di Bolzano, la zona industriale e concedere le relative agevolazioni fiscali proprio per la creazione di queste attività produttive e di questi posti di lavoro; senza contare che allora i proprietari si videro espropriare con somme insignificanti i terreni per una ben precisa finalità, finalità che verrebbe frustrata ora, distruggendo parte della zona industriale, per la creazione di un limitato tronco di autostrada che potrebbe (come infatti era in origine previsto) passare più a nord, correndo in parte sul greto del fiume Isarco, cioè su un'area per la quale non occorre alcuna spesa di esproprio.

Per tali fondati motivi, gli interroganti ritengono che, ove la notizia della variante di cui sopra sia esatta, si disponga immediatamente che si ritorni al tracciato precedentemente stabilito (2644).

PAJETTA Giuliano, ROFFI

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se gli risulti che presso la società VOSA di Novi Ligure in provincia di Alessandria, la Direzione di quella ditta tenti, attraverso un'azione manovrata di sospensioni di lavoro e di riduzione dell'attività lavorativa, di raggiungere l'obiettivo di alleggerire la parte di mano d'opera femminile per sostituirla con quella maschile.

È stato osservato, da alcuni mesi, che la società VOSA assume personale maschile durante lo stesso periodo in cui viene posta in sospensione maestranza femminile, in aperto spregio dello spirito della legge sulla parità salariale tra uomo e donna ad eguale lavoro.

Parrebbe quindi non semplice supposizione affermare che le sospensioni del personale non corrispondano ad una effettiva mancanza di lavoro, quanto invece ad una deliberata intenzione dell'azienda di realizzare con una certa copertura la manovra in atto (2645).

— AUDISIO

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza che centinaia di pratiche di pensione d'invalidità e vecchiaia del settore agricolo restano invase presso la sede provinciale dell'INPS di Perugia a causa della mancata presentazione, da parte dell'Ufficio dei contributi unificati in agricoltura, dei ruoli suppletivi dell'anno 1962 e di quelli normali dell'anno 1963.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere con quali provvedimenti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale intenda intervenire per sanare l'incresciosa situazione denunciata e impedire che si ripetano manifestazioni di disservizio del genere denunciato che, con il mancato accredito dei contributi assicurativi, impediscono la regolare liquidazione delle pensioni agli aventi diritto sia in caso di vecchiaia, sia in caso di invalidità (2646).

CAPONI

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere, in seguito alla tentata demolizio-

ne del palazzo Roccella, sito in Napoli alla via dei Mille, demolizione sospesa in seguito alla protesta della pubblica opinione dalla Sovrintendenza ai Monumenti, demolizione che se fosse stata portata a termine avrebbe privato la città di un antico palazzo, che nelle sue linee architettoniche oltre a rappresentare un'epoca aveva, con il contiguo palazzo del Vasto, ambientato una delle più importanti vie di Napoli;

quali provvedimenti intenda adottare perchè non solo sia ripristinato nell'antico decoro il palazzo in parola, così come a suo tempo venne dall'onorevole Ministro assicurato, ma anche per evitare che altri scempi, oltre quelli consumati nel recente passato ai danni del Centro storico e del patrimonio artistico, abbiano a verificarsi (2647).

PALERMO, VALENZI

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga di mettere allo studio provvedimenti atti a sanare, o quanto meno temporaneamente alleviare, in attesa che il Parlamento si sia pronunciato per quanto di sua competenza, il disagio dei professori abilitati all'insegnamento della ragioneria e della tecnica commerciale, che sono attualmente costretti a sostenere una doppia prova di concorso per la immissione definitiva nei ruoli, pur vantando in certi casi una notevole anzianità di servizio e titoli che danno ogni garanzia. Di recente alcune centinaia di questi insegnanti hanno deciso di astenersi dal partecipare alle prove di concorso, estendendo l'invito a seguire il loro esempio a tutti i colleghi che si trovano nella medesima situazione (2648).

PIOVANO, SCARPINO, GRANATA, ROMANO

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere con quali orientamenti intenda affrontare la situazione che si determinerà all'inizio del prossimo anno scolastico, a seguito delle modifiche apportate dalla legge istitutiva della scuola media dell'obbligo alla posizione degli insegnanti di lettere, i quali, mentre erano in precedenza distribuiti in ragione di 3 per sezione (cioè uno

per classe), saranno d'ora in poi distribuiti in ragione di 2 per sezione (cioè uno per ogni due classi).

Tali modifiche di struttura comportano di fatto il trasferimento di circa un terzo degli insegnanti interessati, che in questi giorni subiscono pressioni di ogni genere (e pressioni rimangono, anche se sono presentate in forma di « consigli »), perchè vogliano presentare domande di trasferimento in altre sedi. Il disagio è accresciuto dal fatto che le notizie circa le sedi disponibili sono quanto mai incerte. Inoltre i Provveditorati sembrano aver ricevuto disposizioni nel senso di allontanare ad altre sedi i professori ultimi arrivati nelle singole scuole, anche se con maggiore anzianità di servizio e di ruolo: mentre i più opinano che il peggior disagio dovrebbe toccare, semmai, ai meno anziani in senso assoluto (2649).

PIOVANO, GRANATA, ROMANO, SCARPINO

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni che hanno determinato, da parte del rettore del Politecnico di Milano, professor Gino Bozzi, la decisione di sospendere d'autorità tutti i corsi attinenti all'Istituto di urbanistica della facoltà di architettura.

Si fa presente che, poichè l'urbanistica costituisce una delle materie fondamentali del triennio conclusivo della facoltà, centinaia di studenti sono minacciati di perdere un anno, o anche di non riuscire a laurearsi.

Si desidera altresì conoscere se siano state realmente rilasciate dal Rettore, in sede di riunione del Senato accademico, le dichiarazioni violentemente polemiche contro gli studenti, che la stampa locale gli ha attribuito (il « Corriere della Sera » ad esempio asserisce che la decisione sarebbe stata « provocata dall'oltraggioso atteggiamento dei soliti gruppi di studenti impegnati in una nuova politica culturale »). (2650).

PIOVANO, BRAMBILLA, MONTAGNANI, MARELLI, MARIS

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se sia al corrente del-

la situazione creatasi nel Comune di Robbio Lomellina (Pavia) a seguito del preavviso di licenziamento inviato dalla ditta « Philco » a 210 dipendenti, e della sospensione dal lavoro decisa dall'industria casearia LIR per 24 suoi operai.

Si fa presente la necessità di un intervento, dato che tali provvedimenti costituiscono per l'economia di Robbio e del circondario un danno gravissimo (2651).

PIOVANO, BRAMBILLA

Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per conoscere se e in quale misura rispondano a verità le voci ricorrenti circa un ventilato progetto di smantellamento della ferrovia Voghera-Varzi, che sarebbe per essere sostituita da servizi automobilistici, causando notevole danno e disagio per gli utenti, che si vedrebbero imposte tariffe più elevate, nonchè perdita del posto di lavoro per gli attuali dipendenti della ferrovia, già da tempo in stato di agitazione per l'esiguità delle retribuzioni percepite (2652).

PIOVANO

Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e della sanità, perchè, attesa la grande efficacia della precettistica, diffusa dalla Radio-TV, nonchè il persistere della mortalità infantile, nel primo anno di vita, sia data maggiore estensione alle rubriche radiofoniche e televisive, riguardanti la maternità e l'infanzia; perchè, in particolar modo, siano dedicati dieci minuti alle rubriche radiofoniche, trasmesse, nelle ore del mattino, alle madri di famiglia (2653).

INDELLI, MILITERNI, CRISCUOLI, PERRINO

Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro, per conoscere i motivi che impediscono di versare il contributo convenuto per il secondo semestre del 1964 all'ISPI di Milano (unico forse in Europa per la sua organizzazione e competenza) che non può provvedere, senza detto versamento alla pubblicazione della rivista settimanale: « Relazioni Interna-

zionali » e alle altre pubblicazioni periodiche (2654).

D'ANDREA, BERGAMASCO

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga di dover adottare provvedimenti tendenti a tutelare il prestigio della Magistratura, evidentemente offeso da un manifesto, pubblicato in Firenze dalla Commissione interna del Nuovo Pignone, nel quale non solo si esprime solidarietà piena a padre Ernesto Balducci, già condannato per apologia di reato dalla Corte di appello, ma si esprimono critiche infondate e ridicole nei confronti della suprema Corte di cassazione (*già interr. or.*, n. 446) (2655).

LESSONA

Al Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere quali motivi esistano a giustificare la mancata nomina della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze, proprio in un momento in cui tale ente dovrebbe funzionare a pieno ritmo nell'interesse precipuo della economia provinciale colpita da grave e pericolosa crisi. Al riguardo si sottolinea che il decreto ministeriale del 16 marzo 1964 con il quale veniva nominato il nuovo Presidente faceva esplicito riferimento alla opportunità di « provvedere al completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta Camera » (*già interr. or.*, n. 447) (2656).

LESSONA

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, per sapere se sono a conoscenza che, pur funzionando presso l'Ospedale civile di Bitonto un modernissimo reparto radiologico, diretto da valenti specialisti, i 24.000 assistiti, in maggioranza contadini ed operai, residenti nella predetta località, sono costretti a raggiungere, con tutti i disagi, i comuni di Molfetta e Bari, per ottenere le dovute e necessarie prestazioni.

Infatti, mentre la sede di Bari dell'INAM pretende di stipulare con l'Ospedale civile

di Bitonto una convenzione di pagamento a « forfait-orario », continua ad avviare, invece, gli assistiti a Molfetta presso un gabinetto radiologico privato ed in altri ospedali della provincia con i quali ha una convenzione con pagamento « a notula ».

L'interrogante chiede quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per eliminare i lamentati gravi inconvenienti che non solamente creano giuste rimostanze tra gli assistiti, per disagiati trasferimenti, ma anche per lo strano atteggiamento dell'Ente mutualistico nell'adottare due diversi tipi di convenzione (2657).

MASCIALE

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti di urgenza hanno preso o ritengono di dovere prendere per il mantenimento ed il rafforzamento delle arginature del Bacinio Valli Basse di competenza del Consorzio di bonifica Valle Isola e Minori che, da anni, sono soggette a gravi investimenti erosivi da parte del mare Adriatico, per cui si è creata una situazione di estrema pericolosità con previsione d'imminenti sicuri aggravamenti che porterebbero — se non si ovvierà prontamente — a danni incalcolabili per quanti operano in ogni settore nelle zone protette dalle arginature.

Quanto sopra in considerazione anche del riconoscimento espresso nell'assemblea del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 13 settembre 1962 per cui il problema del consolidamento delle arginature perimetrali, da inquadrarsi nel settore delle particolari opere marittime, deve essere posto a totale carico dello Stato (2658).

VERONESI

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e del commercio, per sapere se sono a conoscenza del grave provvedimento di sospensione effettuato contro i componenti della Commissione interna dell'azienda Magneti Marelli di Sesto San Giovanni, con questa assurda motivazione della direzione: « concorso alla diffu-

sione di notizie in contrasto con gli interessi dell'azienda ».

Tale provvedimento arbitrario, avente chiaro carattere di rappresaglia, avviene in una situazione aziendale caratterizzata da alcuni mesi da un clima di continua pressione della direzione aziendale per costringere centinaia di lavoratori ad abbandonare l'azienda stessa, e mentre dal mese di settembre 1964 500 persone sono sospese a tempo indeterminato.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali misure intenda assumere il Governo per garantire i diritti di libertà e sindacali dei lavoratori colpiti, e per effettuare in accordo con le organizzazioni sindacali un controllo sulle cause di così gravi e massicce sospensioni di personale, allo scopo di salvaguardarne la piena occupazione (2659).

BRAMBILLA, MARIS, MONTAGNANI MARELLI

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze, per sapere se siano a conoscenza della discriminazione posta in atto dal dirigente dell'Ispettorato generale del Lotto e Lotterie nei confronti del Sindacato Finanziari-CGIL negando al Segretario provinciale della suddetta Organizzazione, intervenuto per contestare la validità di una circolare sul lavoro straordinario contraria allo spirito e alla lettera della legge, ogni diritto di intervento a tutela del personale rappresentato; e per essere informati sulle iniziative prese per l'introduzione di un sano costume democratico nella Pubblica Amministrazione e per la tutela, a tutti i livelli, delle libertà sindacali garantite dalla Costituzione (2660).

BONACINA, SALERNI, BANFI

Al Ministro delle finanze, per sapere se sia a conoscenza della circolare diramata in data 2 febbraio 1965 dall'Ispettorato generale del Lotto e Lotterie, peraltro non firmata, con la quale si avverte il personale che — per mancanza di fondi — non potrà essere effettuato lavoro straordinario eccedente i 7 (sette) turni mensili, aggiungendo che qualsiasi altra prestazione straor-

dinaria non potrà essere retribuita, ma avvertendo che « tali volontarie prestazioni effettuate nell'interesse del servizio » saranno « positivamente valutate »;

e per conoscere se non ritenga che l'invito ad effettuare « volontarie prestazioni » con la promessa di ipotetiche, positive valutazioni, costituisca una forma di inaccettabile coercizione morale, considerato che la retribuzione per lavoro effettivamente prestato deve essere comunque corrisposta (2661).

BONACINA, SALERNI, BANFI

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 5 febbraio 1965

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 5 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento delle interpellanze:

LAMI STARNUTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni per le quali, con decreto n. 2105 del 31 dicembre 1963 del Presidente della Repubblica, sono state distaccate dal tribunale di Massa e aggregate al tribunale di La Spezia le preture di Aulla, Fivizzano e Pontremoli e distaccato il comune di Fosdinovo dalla pretura di Carrara per aggregarlo alla pretura di Sarzana (provincia di La Spezia); provvedimento che mutila il tribunale di Massa di ben 14 Comuni sui 17 che compongono quella Provincia e che ha dato luogo a vivaci proteste e agitazioni da parte del Foro locale e delle popolazioni;

per conoscere inoltre se non creda opportuno rivedere, alla luce delle esigenze di quelle popolazioni, il provvedimento in discorso che dovrebbe entrare in vigore soltanto il 1° settembre 1964 (105).

MINELLA MOLINARI Angiola (ADAMOLI). — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e*

della previdenza sociale e dell'industria e del commercio. — Per sapere se, a seguito delle reiterate denunce circa l'accresciuta pericolosità per i lavoratori dell'industria petrolifera e per le popolazioni che abitano ai margini della stessa, derivante dalla potenza degli impianti, dalla capacità dei depositi, dai processi produttivi nuovi, dalla concentrazione degli impianti petroliferi ubicati in prossimità di centri abitati; di fronte all'inadeguatezza delle norme di legge ed alla carenza di un potere di tempestivo controllo ed intervento degli organi dello Stato a garanzia della pubblica incolumità in tale specifico settore, non ritengano necessario procedere di concerto e con la massima sollecitudine a:

1) presentare al Parlamento entro l'anno 1964 una nuova legge per la disciplina della lavorazione, immagazzinamento e trasporto degli oli minerali, che sostituisca quella del 1934 ormai superata, adeguandone le norme allo sviluppo produttivo odierno e futuro in una serie di aspetti che appaiono sempre più essenziali per una effettiva tutela della pubblica incolumità quali, tra gli altri:

a) l'ampiezza degli organici dei lavoratori adibiti agli impianti che le aziende tendono a ridurre seguendo criteri ispirati dal profitto più che dalle esigenze di sicurezza;

b) le attribuzioni di precise mansioni e responsabilità al personale stesso, sulla base dell'obbligo di una specifica e legalmente riconosciuta preparazione tecnica;

c) l'obbligo delle direzioni aziendali di disporre sempre, in occasione di proclamazione di sciopero, per la messa in sicurezza degli impianti, affinché i lavoratori possano esercitare il loro diritto di sciopero senza pressioni e senza rischi per la pubblica incolumità;

d) una più giusta valutazione delle distanze tra installazioni petrolifere e zone abitabili o transitabili, che corrisponda all'attuale potenza e pericolosità degli impianti petroliferi;

2) per quanto riguarda la situazione immediata della città di Genova dove la concentrazione degli stabilimenti petroliferi nella zona abitata della Val Polcevera costituisce motivo di particolare allarme (come illustrato dagli interpellanti ai ministri interessati in documenti precedenti), concludere e far conoscere con urgenza i risultati delle indagini che il Ministero dell'interno per quanto riguarda l'incolumità e quello del lavoro per quanto riguarda l'infortunistica dichiarano di aver fatto esperire negli stabilimenti della zona ai fini di identificare le cause dirette ed indirette dei numerosi e gravi incidenti verificatisi negli ultimi anni ed esigere dalle aziende e dal Comune misure di sicurezza; indagini che si sono svolte finora non solo senza riscontro da parte dell'opinione pubblica, ma al di fuori di qualsiasi contatto con i lavoratori e i sindacati interessati che hanno condotto lotte vigorose per denunciare le cause del pericolo e proporre soluzioni e la cui collaborazione appare indispensabile se si vuole veramente giungere a risultanze valide sia per adeguate misure immediate sia per un'efficace riforma delle norme di legge.

In tal senso gli interpellanti chiedono quali misure intendano prendere perchè sia superata questa situazione e vengano creati particolari organismi, in campo nazionale, provinciale e aziendale di cui facciano parte i lavoratori, dotati di sufficienti e precisi poteri per la vigilanza sull'applicazione della legge e l'adeguamento costante dell'intervento dello Stato a tutela dell'incolumità dei lavoratori e delle popolazioni (111).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizze-

ra, con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, concluso a Roma il 10 agosto 1964 (966) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note effettuato a Parigi il 7 gennaio 1963 tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per la educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) per l'integrazione dell'articolo 11 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 sulla istituzione e lo Statuto giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (586).

3. Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzioni fiscali a favore di Istituti culturali, effettuato in Roma il 12 luglio 1961 (785) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

V. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

La seduta è tolta (ore 20,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari